

# LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

## ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

**La nona sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.** — La nona sessione della Conferenza internazionale del Lavoro si è inaugurata il 7 giugno u. s. a Ginevra.

Il signor Fontaine, presidente del C. d'A. dell'U. I. del L., pronunzia il discorso inaugurale, porgendo un saluto ai delegati ed ai consiglieri tecnici ed annunziando che alla sessione risultano rappresentati 38 Stati. La sessione è dedicata esclusivamente alle questioni marittime e tiene dietro alla Conferenza di Genova del 1920, alla quale parteciparono le rappresentanze di 27 stati. L'ordine del giorno dell'attuale sessione comprende le due questioni seguenti :

- a) *codificazione internazionale delle regole relative al contratto di arruolamento dei marinai ;*
- b) *principii generali dell'ispezione del lavoro della gente di mare.*

Il signor Fontaine ricorda che la Conferenza di Genova aveva adottato una risoluzione per affermare la possibilità e l'utilità di compilare una raccolta delle leggi e dei regolamenti relativi alla condizione ed alla situazione dei marittimi. La Commissione paritaria marittima s'è occupata di tale codificazione a quasi tutte le sue sessioni. Dal canto suo, la Conferenza del 1923 ha adottato una raccomandazione concernente i principii generali dell'ispezione del lavoro, ma tale raccomandazione non concerne il lavoro marittimo.

Dietro parere della Commissione paritaria, il Consiglio d'amministrazione ha ritenuto utile che la Conferenza potesse pure fissare i principii generali dell'ispezione del lavoro della gente di mare. Inoltre la Conferenza esaminerà diverse questioni relative alla Commissione paritaria marittima. Di più, essa si occuperà di un progetto di risoluzione che si riferisce alla regolamentazione della durata del lavoro a bordo delle navi.

Dopo che il signor Fontaine ha finito di parlare, la Conferenza procede alla elezione del suo presidente, e su proposta del conte

de Altea, delegato governativo (Spagna) appoggiato dai signori Mayeda, delegato governativo (Giappone), de Rousiers, delegato padronale (Francia), e Agüero y Bethancourt, delegato governativo (Cuba), essa designa all'unanimità il visconte Burnham, delegato governativo dell'Impero britannico, che, assumendo la presidenza, pronunzia un applaudito discorso.

Nella sua seconda seduta (pomeriggio ore 7) la Conferenza designa, all'unanimità, come vice presidente i signori Bandeiro de Mello, delegato governativo del Brasile, de Rousiers, delegato governativo della Francia, e Mahlman, delegato operaio del Belgio. La Conferenza costituisce quindi la sua *Commissione delle proposte* (che si compone di 12 delegati governativi, 6 delegati padronali e 6 delegati operai, designati dai loro gruppi rispettivi), e la sua *Commissione di verifica dei poteri*.

Nella Commissione delle proposte restano compresi il delegato governativo italiano S. E. De Michelis e come supplente il delegato padronale italiano on. Olivetti.

#### LO STATUTO DEI MARITTIMI.

Nella terza seduta (8 giugno, mattina), il signor Fernandez y Medina, delegato governativo dell'Uruguay, presenta alla Conferenza il rapporto della Commissione delle proposte, circa la costituzione delle Commissioni. La Commissione delle proposte chiede alla Conferenza se essa vuol prendere come base di discussione il testo degli *avant-projets* di convenzione preparati dall'Ufficio e che trattano:

- 1° del contratto d'arruolamento della gente di mare;
- 2° del rimpatrio della gente di mare;
- 3° delle sanzioni disciplinari e penali applicabili alla gente di mare.

Il signor Cuthbert Laws, delegato padronale dell'impero britannico, presenta due risoluzioni di emendamento al rapporto della Commissione delle proposte. Colla prima risoluzione si vuole impegnare la Conferenza a non stabilire nuove norme internazionali sul contratto di ingaggio dei marinai, ma a limitarsi alla semplice codificazione dei principii generali già contenuti nelle leggi nazionali. L'altra risoluzione propone che le norme dei contratti d'ingaggio dei marinai comprendano anche la disciplina di bordo. Il signor Cuthbert Laws osserva che l'Ufficio internazionale del Lavoro non s'è attenuto all'incarico avuto dalla Conferenza marittima di Genova, perchè non ha preparato un codice delle leggi marittime collazionando le leggi esistenti, e conclude che, « data l'incapacità di detto ufficio a far progredire la codificazione nazionale delle leggi marittime dei diversi paesi ed a riunire, analizzare e pubblicare in una forma conveniente tutte le leggi nazionali

relative ai marittimi, non esiste attualmente alcuna base materiale che permetta alla Conferenza nel suo assieme di formarsi un'opinione sul carattere del progetto presentato dall'Ufficio, in modo da sceverare fin dove esso rappresenti una semplice raccolta delle leggi comuni e come e quanto esso esorbiti, al contrario, dai limiti tracciati dalla Conferenza di Genova». Alle conclusioni del delegato padronale britannico si associa il delegato padronale norvegese Odfjell.

Il direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro, on. Albert Thomas, espone la linea di condotta seguita dall'Ufficio stesso. La risoluzione adottata dalla Conferenza a Genova chiese all'Ufficio di procedere alle inchieste occorrenti per stabilire uno statuto internazionale dei marittimi e lo incaricò di presentare un rapporto sugli sviluppi delle sue ricerche. Inoltre espresse la speranza che il Consiglio d'Amministrazione potesse iscrivere all'ordine del giorno di una prossima sessione le principali questioni da studiare per l'elaborazione dei progetti di convenzione o di raccomandazioni che mirassero a favorire la codificazione internazionale della legislazione marittima. Il direttore dell'Ufficio sostiene che la risoluzione della Conferenza di Genova tendeva ad una regolamentazione uniforme dello statuto dei marittimi. Conformemente alle sue istruzioni, l'Ufficio ha compiuto il lavoro che gli era stato richiesto, ha riunito i documenti e ha stabilito un progetto. A tre riprese la Commissione paritaria marittima ha esaminato i lavori dell'Ufficio, e solo nel 1925 si è dichiarato che l'Ufficio non si era conformato ai principii stabiliti dalla Conferenza di Genova; ma nelle risposte al questionario, nessun Governo ha elevato protesta di sorte o sostenuto che l'Ufficio non avesse agito conformemente alle decisioni di Genova.

Attorno alle due risoluzioni si determina una vivacissima discussione che si protrae per tutta la quinta giornata. Le due risoluzioni vengono respinte, e la Conferenza decide perciò di prendere per base delle sue discussioni i tre *avant-projets* di convenzione preparati dall'Ufficio.

È approvata, quindi, con 70 voti contro 24 la seguente risoluzione presentata dal gruppo operaio :

«Avendo l'Ufficio internazionale del Lavoro ritenuto desiderabile di stabilire tre progetti di convenzione ed avendo la Conferenza generalmente osservato la pratica di istituire una Commissione separata per lo studio di ogni progetto di convenzione, la Conferenza decide di istituire tre commissioni separate per lo studio della prima questione all'ordine del giorno».

#### NOMINA DELLE COMMISSIONI.

Nella quinta seduta (9 giugno, mattina), in conformità ai suggerimenti della Commissione delle proposte, la Conferenza costituisce le seguenti commissioni :

*Codificazione internazionale delle regole relative al contratto d'ingaggio dei marittimi :*

Prima commissione (contratto d'ingaggio): 36 membri, 12 per gruppo ;

Seconda commissione (rimpatrio): 24 membri, 8 per gruppo ;

Terza commissione (sanzioni): 24 membri, 8 per gruppo.

*Principi generali dell'ispezione del lavoro delle genti di mare :*

Quarta commissione : 36 membri, 12 per gruppo.

Inoltre, una sottocommissione esaminerà la questione comuni alle tre commissioni di codificazione.

Nella sesta seduta (9 giugno, pomeriggio) la Conferenza approva all'unanimità i delegati scelti dai diversi gruppi per sedere in dette commissioni.

I rappresentanti governativi italiani sono chiamati a far parte della prima e della seconda commissione. I rappresentanti padronali italiani entrano come titolari nelle commissioni prima e quarta e come supplenti nella seconda e terza.

È nominato presidente della seconda commissione, riguardante i progetti di rimpatrio, il direttore generale della marina mercantile italiana generale Ingianni, in omaggio all'importanza che fra le nazioni marittime occupa l'Italia per il tonnellaggio delle navi, i lavori di costruzione e il numero dei marinai.

La Conferenza — nella medesima sesta seduta — decide di adottare come base di discussione il progetto di raccomandazione preparato dall'Ufficio e rimanda alla Commissione per l'ispezione del lavoro delle genti di mare una risoluzione presentata dal gruppo padronale, la quale chiede che la Conferenza esprima il parere che « la raccomandazione proposta per l'ispezione del lavoro della gente di mare debba limitarsi ai principii comuni ai sistemi d'ispezione stabiliti ed applicarsi unicamente ai paesi che non hanno ancor un sistema d'ispezione marittima ».

**LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ORE DI LAVORO A BORDO.**

Nella settima seduta (17 giugno, mattina) la Conferenza discute il seguente progetto di risoluzioni presentato dal gruppo operaio :

La Conferenza chiede al Consiglio d'Amministrazione d'iscrivere le questioni della regolamentazione delle ore di lavoro a bordo all'ordine del giorno d'una sessione marittima speciale nel 1928 e di sottoporre tale questione alla più vicina sessione regolare della Commissione paritaria marittima.

Dopo aver dichiarato che la risoluzione risponde al desiderio dei diversi sindacati di marittimi affiliati alla Federazione interna-

zionale degli operai del trasporto, il delegato operaio belga Mahlman ricorda le fasi della questione della regolamentazione internazionale della durata del lavoro a bordo. Radunatasi la Conferenza di Genova del 1920, l'Ufficio internazionale del Lavoro le presentò un *avant-projet* di convenzione che aveva per base fondamentale l'instaurazione del sistema dei tre quarti almeno, ossia otto ore per giorno e quarantotto ore per settimana. L'*avant-projet* doveva, per decisione della Commissione della Conferenza, essere preso come base delle discussioni della Conferenza stessa, ma quest'ultima in seduta plenaria lo respinse. Tale risultato della Conferenza di Genova provocò una profonda delusione nel mondo dei marittimi, e la Commissione paritaria marittima, che venne allora nominata, doveva tentare di risolvere, a mezzo di conciliazione, la questione delle ore di lavoro. Ma la Conferenza di Bruxelles (25-26 gennaio 1921), indetta per trovare un terreno d'intesa, diede risultati negativi. Oggi, conclude il signor Mahlman, i marittimi desiderano sapere esattamente che cosa debbono pensare di questa vertenza.

Il delegato padronale dell'impero britannico, Cuthbert Laws, combatte la proposta del gruppo operaio, che maschera male una domanda di adozione della giornata di otto ore e della settimana di 48 ore, osservando che la situazione economica mondiale è peggiore anche di quella del 1920, che suggerì le decisioni di Genova. La riforma, del resto, non è affatto domandata dai marinai inglesi.

Se nuovi tempi più favorevoli sopraggiungessero, potrebbero gli armatori consentire alle richieste operaie. Ma attualmente la proposta del gruppo operaio non può essere accettata.

Le idee del Cuthbert Laws son combattute dal consigliere tecnico operaio inglese Henson, che reclama per i marittimi il diritto di avere un regime di lavoro normale, che consenta loro di sviluppare la propria vita intellettuale. Il consigliere tecnico operaio del Giappone Tzudzuki pensa che non si possa rifiutare ai marittimi ciò che si è accordato ai lavoratori industriali nel 1919, ed espone i risultati dell'esperimento effettuato al Giappone.

Il delegato padronale francese de Rousiers annunzia che voterà la risoluzione, non già perchè sul fondo della questione egli non la pensi come i suoi colleghi, ma perchè, quale difensore degli interessi degli armatori francesi, ritiene di dovere appoggiare ogni provvedimento che permetta all'armamento del suo paese di uscire dalla situazione delicata nella quale si trova a cagione dello strettissimo regime di regolamentazione a bordo impostogli.

Il delegato padronale norvegese Odjell reputa che la questione non debba essere considerata dal punto di vista della durata del lavoro, quotidiano o ebdomadario. Se si considera il periodo d'un anno, si vede che il marittimo non è sotto il regime del contratto d'ingaggio che pel 60 per cento del tempo durante il quale egli è addetto alla nave, vale a dire per meno della metà dell'anno.

Rileva l'onere finanziario che importerebbe l'applicazione della giornata di 8 ore a bordo. Parlano Monsignor Nolens, delegato governativo dei Paesi Bassi, in senso favorevole alla risoluzione; il delegato governativo supplente inglese Baker, che respinge la risoluzione poichè la questione cui si riferisce non gli par troppo matura, e perchè i tempi non son favorevoli a pericolose innovazioni; il delegato padronale belga Deckers, cui l'iscrizione all'ordine del giorno sembra del tutto inopportuna; il delegato operaio francese Rivelli, il quale, parlando a favore della risoluzione, fa rilevare che oggi non si reclama una legislazione determinata, ma lo studio della possibilità d'accordare ai marittimi una regolamentazione del lavoro a bordo.

Parlano ancora: Cortina Arteta, delegato padronale spagnolo; Beasley, delegato operaio australiano; Jules Gautier, delegato governativo supplente per la Francia.

Al voto per appello nominale, la risoluzione è accettata con 67 voti contro 26.

#### IL RAPPORTO DEL DIRETTORE.

Nella seduta ottava (17 giugno, mattina) la Conferenza discute i capitoli del rapporto del Direttore che trattano di questioni marittime.

Partecipano al dibattito vari delegati operai e governativi, ed a tutti risponde il direttore, on. A. Thomas, dal discorso del quale risulta che per quanto riguarda le ratifiche delle convenzioni marittime, la situazione attuale è la seguente: quindici stati hanno ratificato la convenzione che fissa l'età d'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo; 12 paesi, la convenzione concernente il collocamento dei marittimi; 13, la convenzione che fissa l'età d'ammissione dei giovinetti al lavoro in qualità di addetti di stiva e fochisti, e 13, la convenzione relativa all'esame medico obbligatorio. Fra questi stati, osserva l'on. Thomas, si trovano grandi paesi marittimi come la Gran Bretagna, l'Italia e l'India. In verità l'opera compiuta è già efficace. Ma il direttore insiste sulla necessità che anche gli Stati, forniti di una legislazione evoluta, ratifichino le convenzioni. Non è possibile una legislazione internazionale del lavoro senza ratifica delle convenzioni.

#### LA COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI ED I POTERI DEI DELEGATI.

La Commissione di verifica dei poteri sottopone alla Conferenza parecchi rapporti relativi alla composizione delle delegazioni ed alle contestazioni dei poteri di certi delegati.

In seguito a nuove designazioni, la Conferenza comprende

in definitiva 70 delegati governativi (più 12 supplenti); 29 delegati padronali (più quattro supplenti) e 30 delegati operai (più 2 supplenti); ossia al totale, 129 delegati e 18 supplenti. Il numero dei consiglieri tecnici è di 124. Undici delegazioni sono incomplete. Presentando il rapporto relativo a tali questioni, il signor Deckers (ottava seduta, 18 giugno mattina) esprime il timore che la rappresentanza incompleta di un numero importante di Stati nuoccia allo stesso equilibrio della Conferenza. In conferenze come la nostra, egli dice, dopo avere sentito esporre francamente il punto di vista degli armatori ed il punto di vista dei marittimi, i Governi possono prendere posizione. Se qui non ci sono che i Governi, è evidente che le previsioni apportate da essi non avranno che un valore di principio e non terranno forse sufficientemente conto della situazione tutta speciale in cui si presenta una Conferenza marittima.

La Conferenza di verifica ha ricevuto delle proteste circa la designazione dei delegati operai cecoslovacco, britannico, belga, italiano e padronale indiano.

La protesta contro il delegato operaio cecoslovacco è respinta come pure è respinta la protesta contro la designazione del delegato operaio britannico e dei suoi consiglieri tecnici. Nel corso del dibattito su quest'ultima protesta, il delegato padronale inglese Cuthbert Laws depone (nona seduta, 19 giugno mattina) un emendamento al rapporto della Commissione di verifica dei poteri, col quale la Conferenza invita il Consiglio della Società delle Nazioni a chiedere, conformemente all'art. 14 del patto della Società delle Nazioni, alla Corte permanente di giustizia internazionale un parere sull'interpretazione dell'art. 389 del trattato di Versailles e sulle regole che debbono essere osservate dai membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, perchè possano conformarsi ai termini di tale articolo nella designazione dei delegati non governativi. Si tratta di sapere se i termini degli articoli 388 e 389 del trattato di Versailles permettono di convocare conferenze speciali o sessioni speciali della Conferenza generale dei rappresentanti dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per esaminare questioni relative alle condizioni di lavoro dei marittimi, e se in questo caso, i membri debbono rivolgersi, per le designazioni, alle organizzazioni « più rappresentative » da intendersi come pertinenti all'industria particolare che forma oggetto delle deliberazioni di questa conferenza speciale o di questa sessione speciale. Il delegato padronale inglese Cuthbert Laws sostiene che la Conferenza di Washington, istituendo delle assemblee speciali relative alle questioni marittime, intendeva che fossero composte di rappresentanti degli armatori e della gente di mare, e poichè il Governo britannico, a suo giudizio, è stato spinto da ragioni di economia designando il medesimo delegato per l'ottava e la nona conferenza, ritiene che gli armatori ed i

marittimi abbiano interesse a sapere esattamente chi deve rappresentarli nelle conferenze speciali. Attorno all'emendamento proposto dal Cuthbert Laws si accende un'interessante discussione: esso è appoggiato dal delegato padronale norvegese Odfjell e combattuto dal delegato operaio francese Rivelli e dal consigliere tecnico operaio inglese Findlay.

Il delegato Cuthbert Laws annunzia che ritirerà il suo emendamento e — raccogliendo il suggerimento del delegato governativo supplente inglese Baker — lo presenterà sotto forma di risoluzione. In tali condizioni, la Conferenza dovrà svolgersi al Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e non già, com'era detto nel testo primitivo, al Consiglio della Società delle Nazioni.

#### *La convalida del delegato operaio italiano.*

Convalidati i mandati del delegato operaio belga e del delegato padronale indiano, la Conferenza passa a discutere sulle proteste della designazione del delegato operaio italiano.

Alla Conferenza sono pervenute due proteste, emananti — l'una — dalla Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti; — l'altra — dalla Federazione sindacale internazionale ed ambedue dirette contro la designazione del delegato operaio italiano. La delegazione governativa italiana, dal canto suo, ha fatto pervenire alla Commissione di verifica dei poteri un memoriale nel quale essa contesta la fondatezza delle due proteste.

Il memoriale fa la questione pregiudiziale dell'irricevibilità delle proteste fatte da organizzazioni internazionali, mentre solo le organizzazioni nazionali del paese del delegato sarebbero qualificate a presentare proteste del genere. Sul fondo della contestazione, il memoriale della Delegazione italiana osserva che le due proteste non apportano alcun elemento capace di mettere in dubbio la legittimità del mandato del delegato operaio italiano, già convalidato dalle precedenti sessioni della Conferenza.

La maggioranza della Commissione (Sokal e Deckers) reputa che possano riceversi solo le proteste che emanano sia da un'organizzazione padronale od operaia nazionale, sia da un delegato alla Conferenza. Ma le sembra indispensabile che questo punto sia definitivamente risolto, e perciò essa ritiene di dovere proporre alla Conferenza il voto della seguente risoluzione:

*La Conferenza generale, considerando la necessità di una interpretazione autentica dell'ultimo alinea dell'art. 389 del Trattato di pace di Versailles del 28 giugno 1919, invita il Consiglio di Amministrazione dell'U. I. del L. a chiedere alla Corte permanente di giustizia internazionale di emettere una sentenza interpretativa a tal riguardo.*

Per quanto concerne il punto della questione, la Commissione ha constatato che la designazione del delegato operaio italiano

era stata fatta in conformità ai termini dell'alinea 3 dell'art. 389 del Trattato di pace di Versailles. In conseguenza, essa propone alla Conferenza di non tener conto delle proteste.

La minoranza della Commissione (Largo Caballero) reputa che le proteste formulate contro il mandato del delegato operaio italiano siano da accogliersi. L'art. 3 del regolamento della Conferenza non interdice la presentazione di proteste da parte di altre organizzazioni internazionali che non appartengano alla medesima nazionalità. Quanto al fondo, l'art. 389 della Parte XIII del Trattato di pace non deve essere interpretato, a suo parere, esclusivamente da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista sociale. La minoranza sostiene che le Corporazioni fasciste non sono il risultato della volontà e del desiderio liberamente espresso dei lavoratori italiani.

*Il discorso del delegato operaio italiano.*

Prende, quindi, la parola l'on. Rossoni, il quale incomincia rilevando che il suo mandato è contestato per la quinta volta e sempre con lo stesso pretesto, cioè col pretesto che gli operai italiani non sono liberi di pronunziarsi come vorrebbero. Nessuna rivoluzione s'è prodotta senza violenza, ma in Italia la calma è stata presto ristabilita e la situazione del popolo è attualmente assai migliore che nel passato. Non si sostiene più che le corporazioni fasciste non sono le organizzazioni più numerose e più rappresentative. Su 60.000 marinai che conta l'Italia, 50.000 fanno parte dell'associazione fascista. Le organizzazioni socialiste non subiscono limitazioni nella loro azione, e la prova migliore è rappresentata dal fatto che è un'organizzazione italiana che ha protestato all'ottava Conferenza contro il mandato del delegato operaio italiano.

« Caballero, aggiunge l'on. Rossoni, ha detto che non si sa dove comincia e dove finisce l'azione economica sindacale e dove comincia e dove finisce l'azione politica. Forse c'è qualche cosa di vero nell'affermazione. Soltanto il signor Caballero si è dimenticato di direi che cosa è la sua politica ed in che cosa consiste non solo di fronte al regime italiano ma anche di fronte all'insieme del movimento sindacale. Insomma, che cosa vogliono fare dei Sindacati i socialisti e verso quali avventure politiche pretendono trascinarli ?

« Per me l'azione sindacale deve essere seria, disciplinata, responsabile e non turbare la produzione e l'ordine di un paese che sono indiscindibili dal bene materiale e morale dei lavoratori. Noi vogliamo la collaborazione tra gli elementi produttivi, tutti subordinati alle esigenze della vita nazionale.

« La nostra politica, dunque, si concreta in un'azione per la elevazione del Lavoro e per l'ordine della Collettività nazionale.

« Ci spieghi ora il cittadino Caballero quali scopi persegue con la sua politica socialista. E se non lo spiega lui, ce lo spieghi una buona volta qualche suo amico eliminando l'attuale equivoco dell'atteggiamento socialista nell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Da parte delle Corporazioni le direttive sono ben chiare anche nei riguardi del B. I. T. e la nostra collaborazione sarà continuata coscienziosamente.

« Personalmente non ho alcun risentimento nemmeno contro quei membri del gruppo operaio che se la prendono con me e contro la mia libertà pretendono che solo la loro libertà sia quella vera, senza far nulla di meglio di ciò che io faccio per la elaborazione della migliore legislazione a favore dei lavoratori di tutti i paesi.

« Io non permetto a nessuno degli internazionalisti qui adunati di parlare a nome dei lavoratori italiani. Quali sono gli operai che vi hanno dato questo incarico, signori di Amsterdam? Pensate ai casi vostri, chè ai lavoratori d'Italia sappiamo pensare noi.

« Questa conferenza marittima composta dai rappresentanti dei singoli Stati non può riconoscere nessuna internazionale classista, all'infuori del B. I. T. Nego quindi ogni diritto all'Internazionale di Amsterdam ed alla Federazione Internazionale dei Trasporti di contestare il mio mandato. Spero che la Conferenza mi renderà giustizia per la quinta volta.

« Il delegato operaio svedese si è chiesto che cosa saranno le Corporazioni fasciste nell'avvenire.

« Lo tranquillizzo subito, dicendogli che le Corporazioni non saranno mai seconde a nessuno nel difendere il pane e le conquiste spirituali del Lavoro. Se vuole persuadersi faccia una bella passeggiata in Italia insieme a qualche altro operaio italiano. Se egli è di buona fede, si persuaderà.

« L'Italia ha parecchi milioni di suoi figli operai in ogni paese. Noi desideriamo perciò avere i migliori rapporti con tutti e collaborare alla grande opera della Civiltà umana.

« Tutti i partiti socialisti potrebbero scomparire, ma la causa della civiltà resterebbe in tutta la sua bellezza. Per essa noi italiani saremo sempre al nostro posto ».

#### *Il discorso del Delegato Governativo italiano.*

Terminato il discorso dell'on. Rossoni, si alza a parlare S. E. il prof. De Michelis, il quale, ascoltattissimo, pronunzia il seguente discorso :

*Signor Presidente, Signore e Signori, la questione che è portata dinanzi a voi è sottoposta per la quinta volta alla Conferenza. Tuttavia, essa si differenzia questa volta dalle precedenti pel fatto che il ricorso*

contro i poteri del delegato italiano è stato presentato, non già dalla Confederazione generale del Lavoro, ma da due Federazioni internazionali che hanno la loro sede al di fuori del territorio italiano. Nel fondo, inezze, la questione resta del tutto identica, e cioè: una pretesa applicazione inesatta dell'art. 389 concernente la nomina del delegato operaio, che serve da pretesto agli attacchi abituali, di un carattere esclusivamente politico. Io penso che nessuno possa accusarmi di interpretare a capriccio i motivi di questo ricorso dopo aver letto i termini nei quali sono formulati, dopo aver preso conoscenza del rapporto di minoranza presentato dal sig. Largo Caballero e dopo aver inteso ciò che è stato detto stamani da questa tribuna. Io affronterò, dunque, la forma ed il fondo della questione.

Per la forma, io ho già avuto occasione di attirare l'attenzione della Commissione di verifica dei poteri sul fatto che il ricorso non poteva essere ricevuto a causa delle strane condizioni della sua presentazione. Il fatto che nessuna organizzazione italiana ha presentato ricorso è la prova che nessuna organizzazione interessata si è sentita lesa, nei suoi diritti e nei suoi interessi, dalla nomina, contro la quale protestano, invece, due organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni italiane che hanno presentato un ricorso contro i poteri dell'on. Rossoni, or sono, appena quindici giorni, hanno liberamente rinunciato a presentarne un altro a questa nuova sessione. Esse si sono probabilmente sottomesse alla decisione che la Conferenza ha reso quattro volte di seguito contro il loro intervento. Non, dunque, ad organizzazioni straniere, che non hanno diritti e interessi in Italia, compete la facoltà di intervenire per contestare una nomina, che pei nostri statuti incombe esclusivamente ad ogni Governo interessato, d'accordo con le organizzazioni del paese considerato. Ora, poichè nessun reclamo è venuto dalle organizzazioni del paese di cui si tratta, la Conferenza sembra essere nella legalità rifiutandosi di prendere in considerazione un ricorso proveniente da un'organizzazione estranea a detto paese.

Credersi, senz'altro, autorizzato da poteri occulti e dubbi a rappresentare i lavoratori italiani, ed in particolare i marittimi italiani, non è, allo stato attuale, una delega di mandato che possa essere ammessa in un'assemblea retta, come la nostra, da regole strette e ponderate. Tale delega non potrebbe essere presa sul serio. Difatti, i marittimi italiani, come è stato detto dal mio collega Rossoni, sono iscritti per i cinque sestî all'Associazione Fascista, alla quale essi hanno liberamente aderito, e gli altri lavoratori sono organizzati liberamente nelle corporazioni fasciste ed in numero infinitamente superiore a quello che, per confessione stessa degli interessati, si trova raccolto sotto le bandiere della Confederazione generale del Lavoro. Ma si potrebbe obiettare che la Confederazione generale del Lavoro è consenziente a quanto concerne il ricorso e che è stato dato un mandato alle due Federazioni d'Amsterdam perchè esse possano ricorrere in vece sua.

Io debbo tranquillizzare la Conferenza a questo riguardo, provando immediatamente il contrario. Nessuna organizzazione italiana ha dato mandato ai ricorrenti. Invece, ecco quel che la Confederazione generale del Lavoro pensava della ricevibilità di un ricorso siffatto, dato che esso venisse presentato da una organizzazione internazionale. Udite: « Non risponde a verità, scriveva la Confederazione generale del Lavoro il 16 maggio u. s., che l'Internazionale Sindacalista di Zurigo o l'Internazionale Sindacale di Amsterdam possa presentare un ricorso o una protesta contro il delegato operaio delle Corporazioni. Il ricorso non può essere prodotto alla Commissione di verifica dei poteri che da un'organizzazione sindacale dello stesso paese del delegato operaio ».

Ecco, o Signori, la prova indiscutibile che nessuna delle organizzazioni operaie italiane ha approvato i ricorsi che sono stati presentati, e che esse non hanno dato verun mandato a chicchessia per questo compito.

La Confederazione generale del Lavoro accetta, dunque, il principio che la Commissione di verifica dei poteri ha appoggiato con tutta la sua autorità, e cioè che è inammissibile e pericoloso per tutti i membri dell'Organizzazione di creare il precedente che una organizzazione internazionale, anche se fosse la più importante, possa presentarsi alla Conferenza pretendendo di rappresentare la classe operaia di un dato paese, e parlare in suo nome. I lavoratori italiani, al pari di quelli degli altri paesi, posseggono le proprie organizzazioni nazionali e non potrebbero riconoscere ad altre organizzazioni il diritto di rappresentarli.

D'altronde, in pratica è facile dare una forma legale ad ogni ricorso presentato contro i poteri di un delegato, poichè basta che un delegato alla Conferenza prenda cura d'introdurlo. Non si potrebbe pretendere che ciò diminuisca le possibilità di presentare delle contestazioni, perchè si troveranno certamente, nella assemblea, dei delegati disposti ad assumersi il ricorso. Personalmente, io sono del parere che i poteri di tutti i delegati possano essere oppugnati dalla Conferenza anche quando non vi sia presentazione di ricorso, se la Commissione di verifica dei poteri crede opportuno di prendere da se stessa l'iniziativa della contestazione. Così, io mi domando, dopo quanto ho detto, se sarebbe veramente indispensabile sollecitare il parere della Corte permanente di Giustizia internazionale per avere l'interpretazione esatta dell'ultimo alinea dell'art. 389. Il Consiglio d'Amministrazione potrebbe fare quanto occorre. Effettivamente, noi pensiamo che nessun delegato governativo qui presente possa avere dubbi sull'irreperibile interpretazione che è stata data dalla Commissione di verifica dei poteri a riguardo dell'irricevibilità del ricorso presentato sotto questa forma.

E perciò io affronto, senz'altro, il fondo stesso della questione, poichè il mio amico e collega on. Rossoni ha già risposto in modo

definitivo alle critiche ed agli attacchi diretti contro l'organizzazione che egli presiede, ed ha potuto mostrare l'inconsistenza delle chiacchiere che sono state accolte con tanta generosità nel rapporto della minoranza. Si accusa, dunque, d'illegittimità la nomina, fatta dal Governo italiano, dell'on. Rossoni e dei suoi consiglieri tecnici. Le conferenze del 1923, 1924 e 1925 e la prima conferenza del 1926 accettando il nostro modo di vedere, hanno già solennemente riconosciuto che le designazioni erano conformi allo spirito ed alla lettera dell'art. 389 del Patto. Quest'articolo, in definitiva, non obbliga i membri che a procedere alle nomine d'accordo con l'organizzazione più rappresentativa del paese considerato, sotto la riserva che tali organizzazioni esistano. Io intendo ancora una volta dimostrare che il Governo italiano si è conformato a quest'obbligo. Infatti, la supremazia delle corporazioni esistenti è ormai di dominio pubblico: da questa supremazia si possono riconoscere le qualità rappresentative di cui parla il Trattato. Detta supremazia consiste, prima di tutto, nel numero, perchè è indubbio che le corporazioni sorpassano di quasi due milioni le altre organizzazioni del paese. Essa consiste pure nella loro attività sindacale e nella estensione che detta attività ha preso, dato che le corporazioni sono all'avanguardia del movimento operaio in tutta la Nazione, da molto tempo prima che il Patto di Palazzo Vidoni avesse sanzionato, con un accordo con i padroni, una realtà indiscutibile.

Ma ciò che r'ha di più importante da segnalare per porre in evidenza la superiorità rappresentativa delle corporazioni, è il fatto che è stato apportato a questa tribuna vari giorni or sono dall'on. Olivetti e che conferma quello che era stato esposto precedentemente. Il nostro onorevole collega ci diceva che le corporazioni elaborano a nome degli operai un gran numero di contratti collettivi, firmano delle convenzioni di salari e prendono spesso l'iniziativa di questo o quel movimento. In ogni caso, gli operai interessati, sindacati o no, seguono le corporazioni liberamente, accettano i contratti collettivi, li rispettano nella pratica e procedono sempre d'accordo con le corporazioni stesse.

È vero che, secondo le due requisitorie e a giudizio del relatore della minoranza, il prestigio e l'influenza su tutti i lavoratori di un paese determinato, la superiorità del numero, l'attività sindacale non sono elementi bastevoli per far riconoscere il carattere più rappresentativo ad un'organizzazione. È necessario, dicono, essere un'organizzazione di buona fede: « bona fide ». Il che, in altri termini, vorrebbe dire, secondo essi — a dispetto delle dichiarazioni del signor Caballero — che un'organizzazione di buona fede deve essere naturalmente socialista o comunista.

Io penso che la Conferenza non sia di questo parere, perchè è da presumere che organizzazione di buona fede è quella che si costituisce sotto il regime delle leggi del proprio paese, che recluta i suoi membri conformemente ai propri statuti e regolamenti, che spiega

un'attività regolare avente per iscopo l'elevamento e la solidarietà dei lavoratori fra loro: insomma, un'organizzazione che apporti alla vita nazionale la forza della sua attività cosciente per contribuire alla ricchezza ed alla prosperità del paese, che sono la prosperità ed il benessere degli stessi lavoratori.

Tale è il caso delle corporazioni fasciste, che, dal 1922, hanno visto, di giorno in giorno, crescere i loro effettivi. Io insisto su questo fatto, perchè vi trovo la giustificazione più significativa dell'adesione spontanea delle masse operaie italiane alle corporazioni, quando queste masse, liberate dalla schiavitù demagogica che le sriava, si sono orientate, mercè la persuasione e di loro volontà, verso il sindacalismo corporativo, sospingendo il paese e sospinte a loro volta dal consenso sempre più grande di questo, sotto l'egida fascista del Governo nazionale.

Il signor Largo Caballero ha posto come punto di partenza del suo discorso tre domande. Colla prima vuol sapere se la corporazione aggruppa nel suo seno la maggioranza degli operai sindacati. Se egli avesse ancora qualche dubbio, gli consiglieri di rileggere il ricorso presentato quindici giorni or sono dalla Confederazione generale del Lavoro, ricorso nel quale questa superiorità è riconosciuta dalla Confederazione stessa in modo netto ed esplicito. Seconda domanda: come si compongono le corporazioni? L'on. Rossoni vi ha risposto un momento fa. Ma c'è un terzo punto, posto dal Caballero, e che riguarda un po' la politica generale e che io non vorrei lasciare senza risposta. Il sig. Caballero desidera sapere se i lavoratori che non vogliono affiliarsi alle corporazioni fasciste godono di fatto e di diritto libertà sufficiente per costituire organizzazioni operaie e se queste organizzazioni operaie potrebbero rivere legalmente in modo da riuscire a conseguire legalmente lo scopo che esse perseguono.

Io non voglio rispondere con le mie proprie parole, ma con quelle che riporto da un documento ufficiale, da Battaglie Sindacali, che è l'organo della Confederazione generale del Lavoro. Io gli offro così una testimonianza di cui non può dubitare: quella della Confederazione. Attingo queste informazioni da diversi numeri dell'organo ufficiale della Confederazione generale del Lavoro, che trattano degli interessi dell'organizzazione, dei quadri degli effettivi, delle riunioni del comitato direttivo e d'altre questioni che si riferiscono alla propaganda. Da tutto ciò risulta che l'organizzazione e le sue sezioni spiegan un'attività che non è affatto turbata. Ascoltate:

Nel giornale del 15 marzo, si legge: « Confederazione generale del Lavoro. Quadro sindacale delle categorie. Il Comitato esecutivo ha definitivamente fissata la situazione delle diverse federazioni nazionali che compongono la Confederazione generale del Lavoro. Restano dunque autonome le federazioni nazionali seguenti: metallurgici, tessili, operai dell'alimentazione, cappellai, poligrafici, edili, lavoratori della terra, impiegati di commercio, lavoratori del legno,

tramvieri, ferrovieri. Tali federazioni provvederanno all'assistenza sindacale ed alla distribuzione delle tessere sindacali. Saranno incorporate nella federazione sindacale mista le seguenti categorie [segue una lista di 15 categorie di lavoratori]. Tanto per la categoria inquadrata nella federazione mista, quanto per quelle che dipendono dalle federazioni autonome i delegati nominati dal Consiglio esecutivo nei capiluoghi di provincia e di zona daranno la loro attività sotto forma di informazioni, organizzazioni ed assistenza ».

Nel numero del 5 maggio, si legge quanto segue: « Il 23 e il 24 aprile si è riunito a Milano il consiglio della Confederazione generale del Lavoro, che ha esaminato la situazione interna delle sue organizzazioni. Dopo aver deciso sul programma per la festa del 1° maggio . . . il Consiglio ha nominato i compagni Buozzi, Azzimonti, Quaglino e Baldesi per rappresentare le Confederazioni al Congresso delle migrazioni ».

In un altro numero dell'organo della Confederazione Generale del Lavoro, troviamo un articolo che riproduce, sotto il titolo: La nuova costruzione confederale, le deliberazioni prese dal Comitato direttivo. Ce n'è per una colonna. Dò lettura soltanto del titolo di ogni capitolo: « Programma d'attività, direzione confederale, organizzazione da costituire, organi locali, consultazione dei lavoratori ». Tutto ciò è seguito da informazioni dalle quali risulta che la Confederazione riceve le quote, rilascia carte speciali, s'impegna a convocare un congresso nazionale, ecc. In altra pagina è pubblicato il regolamento della Federazione sindacale mista, in dodici articoli, che disciplinano il libero funzionamento di questa organizzazione.

PRESIDENTE. — Faccio osservare all'oratore che il tempo di cui può disporre per parlare sta per essere esaurito.

ZUMETA (Venezuela). — Propongo che il tempo assegnato al Sig. De Michelis sia prolungato.

CONTE DE ALTEA (Spagna). — Mi associo alla proposta del Sig. Zumeta.

PRESIDENTE. — Il Sig. De Michelis può continuare il suo discorso poichè nessuno si oppone.

DE MICHELIS. — Ringrazio la Conferenza. Terrei a non rinunziare a certe testimonianze che i socialisti italiani, per mio mezzo, apportano alla tribuna. Se occorre un'altra testimonianza, mi sia permesso di citare quella del segretario generale della Confederazione generale del Lavoro, l'on. Bruno Buozzi in persona. Ecco ciò che scrive alla Federazione dei lavoratori del legno: « Vi assicuro che il lavoro per la costituzione della nuova federazione procede benissimo ». E più avanti l'on. Buozzi scrive ancora: « Non discutiamo la pretesa di prospettare la Confederazione generale del Lavoro come un organo senza programma e come un corpo senza anima. Voi non potete

ignorare che la Confederazione possiede direttive, istituti e programmi che sono stati tracciati dall'ultimo congresso ». E via di seguito.

Si è chiesto se queste associazioni possono vivere legalmente, in modo da conseguire in libertà lo scopo che esse perseguono. Vi rispondo con una definizione teorica e con un fatto preciso. La definizione teorica è, una volta di più, fornita dalla stessa Confederazione generale del Lavoro. Il suo organo, Battaglie Sindacali, del 16 aprile 1926, scrive testualmente, sotto il titolo « I criteri della legge italiana », quanto segue : « I diritti di associazione e di libertà sindacale non sono soppressi dalla legge sulla disciplina dei contratti collettivi. Questi diritti sono regolati dalla ripartizione delle associazioni libere ».

Ed ecco il fatto preciso. È ancora un organizzatore, Reina, ex deputato socialista, che ce l'apporta.

Il Reina, che è segretario della Federazione italiana dei cappellieri, è anche a capo del Segretariato internazionale dei cappellieri, che ha sede in Monza. Gli ho telegrafato — per contentare il sig. Caballero — a fine di sapere in quali condizioni egli potesse esercitare le sue duplici attribuzioni. Ed ecco la risposta che ho ricevuto a proposito delle circostanze che interessano :

« La Centrale funziona regolarmente. Nessuno ostacolo è fraposto al funzionamento del Segretariato internazionale posto sotto la mia direzione. Io pubblico un Bollettino internazionale e un altro in italiano ».

E qui posso fare a meno di continuare. Ritengo di essere in diritto di affermare che i ricorsi presentati a questa sessione hanno provato, ancora una volta, soprattutto colla loro tipica anomalia che tutti i mezzi sono buoni per portare in seno alla Conferenza un dibattito di carattere politico. In ogni modo, la preoccupazione dell'interesse generale dovrebbe imporre, in questa accolta, dei limiti, che non si dovrebbero superare senza danno. C'è, infatti, da domandarsi se nel momento in cui la Società delle Nazioni incontra sulla sua strada varie difficoltà, sia saggia cosa il contestare sistematicamente i poteri del delegato operaio di un paese determinato, già quattro volte convalidati, e se sia prudente scartare regolarmente dalla vita attica della Confederazione e con metodi autoritari lo stesso delegato che rappresenta i lavoratori di un grande paese. Si determina così, per lo meno, una contraddizione col principio che forma la base della nuova organizzazione e che stabilisce un'uguaglianza assoluta fra tutti i membri della Conferenza. Gli statuti non hanno mai chiesto ai membri che questi si presentino alla Conferenza colla stessa forma costituzionale, colla stessa religione e collo stesso sindacalismo.

La Conferenza ha già indicato in modo preciso, con i suoi soli precedenti sulla stessa questione, che certi metodi non possono ottenere il consenso della maggioranza dell'assemblea. Io sono dunque certo che per la quinta volta la Conferenza sarà dello stesso parere, sia per ragioni giuridiche ormai acquisite, sia per ragioni superiori

*che si riassumono nella necessità assoluta di non deformare il carattere della nostra organizzazione, che è stata creata in uno spirito di collaborazione e di giustizia.*

Il discorso di S. E. De Michelis, interrotto frequentemente da applausi ed approvazioni, è fatto segno al termine ad un'ovazione.

#### *Il discorso del delegato padronale italiano*

Parla, quindi, il delegato operaio francese Rivelli, che, per un accenno al cap. Giulietti, è vivacemente ribattuto dal delegato governativo italiano e dall'on. Cucini. L'on. Olivetti, delegato padronale italiano, interviene a sua volta nel dibattito, esponendo con ricca documentazione il compito assolto dal Giulietti, in confutazione di quanto ha sostenuto il signor Rivelli, e illustra la riforma sindacale italiana, concludendo con queste parole:

« Come italiano io vi dico che abbiamo stabilito nel nostro paese una specie di concordia nazionale per la quale i rappresentanti degli operai ed i rappresentanti dei padroni ora possono discutere animati dal desiderio reciproco di considerare equamente le loro rispettive situazioni. Gli interessi che ci sono stati affidati, possono essere differenti, ma in fondo, noi abbiamo sempre presente dinanzi agli occhi la necessità di una collaborazione cordiale nell'interesse superiore dell'intera nazione, per il benessere della produzione e dei lavoratori. Ora, questo sistema non deve essere considerato come meno conveniente a favorire l'istituzione della giustizia e della pace sociale, che l'altro predicato inutilmente fin qui dall'odiosa teoria marxista ».

Il delegato governativo olandese Nolens, suggellando con un giudiziooso intervento il dibattito, osserva essere ormai tempo che le liti abbiano termine: « Non si può, mi sembra, discutere ogni volta durante tutta una giornata per lo stesso paese e per la stessa persona, su una questione di poteri. Si può votare, naturalmente, ma non credo sia bene insistere sempre nella discussione su questo argomento ».

Messo ai voti, il mandato del delegato operaio italiano on. Rossoni è convalidato con 67 voti contro 24.

Il delegato governativo francese Arthur Fontaine sottopone alla Conferenza la seguente risoluzione:

La Conferenza,  
considerando che la vertenza si riporta al punto da risolvere se la protesta di una federazione sindacale internazionale è ricevibile direttamente o deve essere presentata da un delegato alla Conferenza,

che non è dubbio:

da una parte, che parecchi membri delle delegazioni siano, in caso, pronti a chiedere che si decida sui fatti allegati dalla protesta in causa;

dall'altra, che una protesta che non venisse appoggiata da alcun membro della Conferenza, non avrebbe alcuna speranza di riuscire,

è di parere di rimandare la questione al Consiglio d'Amministrazione per riferire sulla procedura a cui convenga attenersi.

Tale risoluzione è appoggiata dai signori Deckers, delegato padronale del Belgio, e Rivelli, delegato operaio francese. Il presidente della Commissione di verifica dei poteri, Sokal, ritira la risoluzione della maggioranza della Commissione, e la proposta del signor Fontaine è approvata all'unanimità.

#### PRINCIPI GENERALI DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO DEI MARITTIMI

Nella decima seduta (19 giugno, pomeriggio) la Conferenza ha discusso i Principi generali dell'ispezione del lavoro dei marittimi, seconda questione all'ordine del giorno.

Il consigliere tecnico governativo tedesco Neitzel presenta il rapporto della Commissione riepilogando la storia della questione, per la quale risale alla raccomandazione votata dalla 5<sup>a</sup> sessione della Conferenza (1923) circa « i principi generali per l'organizzazione dei servizi d'ispezione destinati ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori ». Su richiesta della Conferenza del 1923 il Consiglio d'Amministrazione dell' U. I. del L. decise di sottoporre alla Conferenza, nel corso della sessione marittima del giugno 1926, la questione dell'istituzione, per la marina mercantile, di un sistema speciale d'ispezione distinto dal sistema d'ispezione del lavoro, senza tuttavia proporre alla Conferenza di « imporre a tutti i paesi disposizioni precise per l'organizzazione dei servizi d'ispezione del lavoro dei marittimi ». Per ciò, e anche a ragione delle difficoltà che presenta il problema e della diversità dei metodi vigenti nei vari paesi, la Conferenza non si trova ora dinanzi ad un *avant-projet* di convenzione, ma soltanto di un progetto di raccomandazione.

Neitzel informa che la Commissione ha respinto la risoluzione presentata dal gruppo padronale, secondo la quale la raccomandazione avrebbe dovuto occuparsi soltanto dei paesi che non hanno ancora sistemi ispettivi.

Il progetto di raccomandazione che la Conferenza approva, dopo breve discussione con 67 voti contro 14, è il seguente :

*La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni,*

*considerando che fra i metodi ed i principi di un'importanza particolare ed urgente per il benessere fisico, morale ed intellettuale dei lavoratori, il trattato di Versailles e gli altri trattati di pace hanno fatto un dovere all'Organizzazione internazionale del Lavoro di apportare una speciale attenzione ai problemi dell'ispezione delle condizioni del lavoro, allo scopo di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori ;*

*considerando che la Conferenza internazionale del Lavoro ha già adottato, durante la sua quinta sessione (ottobre 1923), una « rac-*

comandazione circa i principî generali per l'organizzazione dei servizi d'ispezione destinati ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori ;

che tale raccomandazione si ispira essenzialmente all'esperienza acquisita nell'ispezione degli stabilimenti industriali e che sarebbe, d'altronde, particolarmente difficile di applicarla o anche d'adattarla al lavoro del marittimo che, per la sua natura e le sue condizioni, differisce essenzialmente da quello dell'operaio d'officina ;

considerando che l'ispezione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro delle genti di mare acquisterà un interesse sempre più grande mano a mano che gli Stati saranno portati a sviluppare le loro legislazioni protettive dei marittimi e che la Conferenza adotterà nuove convenzioni relative alle condizioni di lavoro dei marittimi ;

considerando, per queste ragioni, che allo scopo di permettere ai membri di profittare dell'esperienza acquisita per istituire o per riorganizzare il loro servizio di ispezione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi interessa determinare i principî generali che si profilano dalla pratica come quelli che più si dimostrano convenienti ad assicurare l'applicazione dei provvedimenti protettivi dei marittimi ;

raccomanda ad ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro di prendere in considerazione i seguenti principî :

### I. Oggetto dell'ispezione.

1) L'autorità o le autorità incaricate, in ogni Stato membro dell'ispezione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, debbono avere per compito essenziale, in questa materia, di garantire l'applicazione di tutte le leggi e di tutti i regolamenti concernenti siffatte condizioni e la protezione dei marittimi nell'esercizio della loro professione.

2) Qualora appaia utile e possibile di affidare alle autorità di controllo, a causa dell'esperienza che loro conferisce la propria funzione essenziale, dei compiti accessori di carattere sociale varianti a seconda delle preoccupazioni, delle abitudini e delle condizioni dei diversi paesi, tali compiti potranno essere loro assegnati a titolo complementare, a condizione :

a) che non rechino verun turbamento al compimento della loro funzione essenziale ;

b) che non possano in verun modo compromettere l'autorità e l'imparzialità di cui gli agenti di controllo hanno bisogno presso gli armatori e la gente di mare.

### II. Organizzazione dell'ispezione.

La Conferenza raccomanda :

3) Che dovunque ciò sia compatibile colle pratiche amministrative ed allo scopo di assicurare la maggiore uniformità possibile

all'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, i diversi servizi o le autorità incaricate di esercitare il controllo di queste leggi e regolamenti siano riuniti sotto una medesima amministrazione centrale.

4) Che, quando le pratiche amministrative adottate in questa materia non permettano tale centralizzazione di controllo, i diversi servizi o le amministrazioni la cui attività è totalmente o parzialmente consacrata alla protezione dei marittimi siano posti in grado di profittare delle loro reciproche esperienze e di regolare i loro metodi secondo i principi comuni che siano parsi più efficaci.

5) Che a questo effetto siano stabiliti un collegamento stretto ed una costante collaborazione tra questi diversi servizi ed amministrazioni in tutta la misura compatibile con le pratiche amministrative di ogni paese e secondo le modalità che giudicherà più opportune (scambi di rapporti, d'informazioni, riunioni periodiche, ecc.).

6) Che inoltre, si stabiliscano relazioni regolari fra i diversi servizi o amministrazioni incaricati del controllo della regolamentazione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, e le autorità incaricate dell'ispezione del lavoro industriale nei campi che sono loro comuni.

### III. Rapporto dei servizi ispettivi.

*La Conferenza raccomanda :*

7) Che, un rapporto annuale d'assieme sui risultati del controllo delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi sia stabilito dall'autorità centrale o con la collaborazione delle varie autorità incaricate di questo controllo.

8) Che tale rapporto annuale contenga una lista delle leggi e dei regolamenti nazionali concernenti le condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi ed il controllo della regolamentazione del lavoro marittimo, nonchè tutte le modifiche entrate in vigore nell'anno.

9) Che contenga pure dei quadri statistici accompagnati da tutti i commenti utili sull'organizzazione e sull'attività dell'ispezione e riferentisi in ispecial modo, per quanto è possibile e nella misura compatibile colla pratica amministrativa nazionale, ai seguenti punti :

a) il numero delle navi in armamento sottoposte ai vari controlli e classificate secondo il loro tipo nautico (bastimenti a propulsione meccanica e velieri) ; ogni categoria a sua volta dovrebbe essere divisa secondo la destinazione ;

b) il numero dei marinai effettivamente imbarcati a bordo delle varie classi di navi ;

c) il numero delle navi a bordo delle quali gli agenti di controllo sono intervenuti e l'indicazione dell'effettivo del loro equipaggio ;

d) il numero e la natura delle infrazioni constatate dagli agenti di controllo e dalle sanzioni inflitte ;

e) il numero, la natura e la causa degli infortuni del lavoro marittimo ;

f) i provvedimenti presi per l'applicazione delle disposizioni delle Convenzioni internazionali del Lavoro relative alle condizioni di lavoro di marittimi e la misura in cui tali disposizioni sono osservate, sia sotto forma del rapporto annuale raccolto all'Ufficio internazionale del Lavoro secondo l'art. 408 del trattato di Pace, sia sott'altra forma.

#### IV. Poteri e funzioni degli ispettori.

##### a) Poteri di sorveglianza.

*La Conferenza raccomanda :*

10) Che le autorità di controllo, munite di documenti giustificativi della loro identità, abbiano il diritto, secondo la legislazione nazionale :

a) di visitare all'improvviso, a ogni ora del giorno o della notte, nelle acque nazionali o straniere e, in casi eccezionali stabiliti dalle leggi nazionali e mediante autorizzazione dell'autorità marittima, in mare, ogni nave battente la loro bandiera nazionale, restando, d'altronde, inteso che nella pratica il momento e le condizioni di questa visita dovranno essere fissati in modo da evitare, per quanto sia possibile, d'apportare un turbamento serio all'impiego della nave ;

b) d'interrogare senza testimoni il personale della nave, nonché ogni altra persona la cui testimonianza potesse sembrare utile, di procedere a tutte le inchieste che si giudicassero necessarie e di chiedere comunicazione di tutte le carte e di tutti i documenti di bordo la cui tenuta è prescritta dalle leggi e dai regolamenti che si riferiscono all'ispezione.

11) Che le legislazioni nazionali contengano disposizioni stipulanti che le autorità di controllo saranno tenute, sia con giuramento, sia con ogni altro metodo conforme alle pratiche amministrative od alle consuetudini di ogni paese, e sotto pena di sanzioni penali o di provvedimenti disciplinari appropriati, a non rivelare in verun modo il segreto degli affari commerciali di cui potrebbero aver conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

##### b) Poteri di costrizione.

*La Conferenza raccomanda :*

12) Che le autorità di controllo abbiano il diritto, nei casi gravi, quando la salute o la sicurezza dell'equipaggio sono minacciati, d'interdire, mediante autorizzazione autentica dell'autorità marittima, l'uscita di una nave fino a quando non siano stati presi a bordo di

quella i provvedimenti necessari per l'osservanza delle disposizioni legali, sotto riserva di ricorso davanti all'autorità amministrativa superiore o all'autorità giudiziaria, secondo la legislazione dei diversi paesi.

13) Che l'interdizione dell'uscita di una nave sia considerata come un provvedimento di una gravità eccezionale, che non deve essere utilizzata che in ultima istanza, quando gli altri mezzi legali di cui dispone l'autorità di controllo in ogni paese, per far rispettare la legge, siano stati impiegati senza fortuna.

14) Che le autorità di controllo abbiano il potere di formulare, in casi particolari, delle prescrizioni destinate ad applicare o interpretare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti concernenti le condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, sotto riserva di ricorso dinanzi all'autorità amministrativa superiore o all'autorità giudiziaria, secondo le legislazioni d'ogni paese.

15) Che l'autorità centrale abbia il potere d'accordare per casi particolari deroghe a certe determinate disposizioni delle leggi o dei regolamenti concernenti il lavoro dei marittimi, se tale autorità ritiene che gli obblighi previsti dalla legge siano stati effettivamente adempiuti o che l'applicazione di questi disposizioni non si necessaria nella circostanza e che i provvedimenti presi o considerati per quanto concerne l'oggetto principale dell'obbligo sono altrettanto efficaci o anche più che l'applicazione reale delle disposizioni legali.

#### e) Diritto di richiedere il controllo.

*La Conferenza raccomanda :*

16) Che le legislazioni nazionali contengano disposizioni assicuranti al capitano di una nave il diritto di richiedere il controllo in tutti i casi in cui lo giudicherà necessario.

17) Che le legislazioni nazionali contengano disposizioni assicuranti ai membri dell'equipaggio di una nave il diritto di richiedere il controllo per tutte le materie relative all'igiene, alla sicurezza della nave ed alla regolamentazione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, nelle condizioni fissate dalla legislazione di ogni paese.

#### d) Collaborazione degli armatori e dei marittimi.

*La Conferenza raccomanda :*

18) Che nella misura compatibile<sup>3</sup> colle pratiche amministrative di ogni paese e colle modalità che parranno più adatte, gli armatori ed i marittimi siano chiamati a collaborare al controllo dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti che si riferiscono alle condizioni nelle quali s'effettua il lavoro delle genti di mare.

La Conferenza richiama specialmente l'attenzione dei vari paesi sui seguenti metodi di collaborazione :

a) è essenziale che siano accordate tutte le facilitazioni ai marittimi per segnalare liberamente alle autorità di controllo, sia direttamente,

sia a mezzo di loro mandatari debitamente autorizzati, ogni mancanza o infrazione alla legge esistente, sulla nave a bordo della quale questi marittimi sono impiegati; è essenziale, inoltre, che nella misura del possibile si proceda prontamente dall'autorità di controllo all'inchiesta su qualsiasi querela di siffatto genere; che la querela sia da tale autorità considerata come assolutamente confidenziale;

b) allo scopo di assicurare una cooperazione intera degli armatori e dei marittimi e delle loro rispettive organizzazioni, e per migliorare le condizioni concernenti la salute e la sicurezza dei marittimi, è desiderabile che le autorità di controllo consultino di quando in quando i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi sulle migliori disposizioni da prendere a questo riguardo.

È desiderabile egualmente che siano istituite commissioni miste, composte d'armatori e di marittimi, e che esse abbiano i mezzi di cooperare con i diversi servizi di controllo all'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti le condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi.

e) Garanzie da esigere dagli agenti di controllo.

*La Conferenza raccomanda:*

19) Che gli agenti di controllo siano scelti in modo da ispirare piena fiducia tanto agli armatori quanto ai marittimi e, a tale scopo, che si esiga da essi:

a) qualità morali garantenti un'assoluta imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni;

b) le conoscenze tecniche che sono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

È desiderabile che i servizi di ispezione comprendano persone che abbiano fatto praticamente servizio in mare e che tali persone siano nominate a titolo permanente o temporaneo, secondo la libera decisione delle autorità amministrative.

20) Che, quando è necessario, essi siano assistiti nelle loro funzioni da periti competenti che abbiano la piena fiducia tanto degli armatori quanto dei marittimi.

21) Che gli agenti del controllo abbiano la qualità di funzionari pubblici e siano dotati di uno statuto organico che li renda indipendenti dai cambiamenti di Governo.

22) Che sia loro interdetto d'avere un interesse qualsiasi nelle imprese poste sotto il loro controllo.

f) Interventi diversi.

*La Conferenza raccomanda:*

23) Che gli agenti del controllo, particolarmente ben collocati per la natura stessa delle loro funzioni per osservare i risultati pratici

*dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti che si riferiscono alle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, siano chiamati, nella misura compatibile con i metodi amministrativi di ogni paese, a contribuire al miglioramento della legislazione protettrice dei marittimi ed a partecipare inoltre, in modo per quanto è possibile effettivo, alla prevenzione degli infortuni.*

24) *Che siano chiamati, nella misura compatibile con le pratiche amministrative di ogni paese, a partecipare alle inchieste sui naufragi e sugli incidenti a bordo e che abbiano il diritto, eventualmente, di presentare dei rapporti sui risultati di tali inchieste.*

25) *Che nella misura compatibile con i metodi amministrativi di ogni paese, essi siano chiamati a collaborare alla preparazione documentaria dei testi legislativi e regolamentari relativi alla protezione della gente di mare.*

#### CODIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE REGOLE CIRCA IL CONTRATTO D'IMIGRAZIONE DEI MARITTIMI.

La Conferenza ha, di poi, dedicato parecchie sedute plenarie alla *Codificazione internazionale delle regole relative al controllo d'ingaggio dei marittimi*, prima questione all'ordine del giorno.

Come si è detto di sopra, la Conferenza aveva incaricato tre commissioni di esaminare rispettivamente: 1° il contratto d'ingaggio; 2° il rimpatrio; 3° le sanzioni.

La presidenza della seconda commissione è stata assegnata all'Italia che ha designato il Generale Ingianni.

Nella undecima e nella dodicesima seduta (21 giugno, mattino e pomeriggio), la Conferenza si è occupata del

#### RIMPATRIO DEI MARITTIMI.

Il delegato governativo irlandese Deegan presenta il rapporto della Commissione. Fin dall'inizio dei suoi lavori, questa si è reso conto che tutti i gruppi erano d'accordo per augurare l'elaborazione di una convenzione internazionale che prevedesse il rimpatrio dei marittimi abbandonati in un porto straniero. Le sue discussioni si sono soprattutto aggirate su questioni di adattamento alle diverse leggi nazionali. Certi punti sono stati sottoposti alla sotto-commissione di coordinamento.

Sui testi sottoposti alla Conferenza dalla Commissione si svolge un ampio dibattito. Il progetto di convenzione circa il rimpatrio dei marittimi è approvato nella forma seguente:

*Art. 1. — La presente convenzione si applica a tutte le navi che effettuano abitualmente una navigazione marittima e che sono im-*

matricolate nel paese di una delle Alte Parti contraenti, nonchè ai proprietari, capitani e marittimi di queste navi.

Essa non si applica alle navi da guerra, alle navi destinate al cabotaggio nazionale, agli yachts di piacere, agli indian country craft, ai battelli da pesca, ai bastimenti di stazza inferiore a 100 tonnellate o 300 metri cubi. Nel caso di navi destinate allo home trade, il limite della stazza è quello attualmente fissato dalla legislazione nazionale.

Art. 2. — Per l'applicazione di questa legge, i termini seguenti debbono essere intesi come è qui indicato :

a) il termine nave comprende ogni nave o battello di ogni natura, di proprietà pubblica o privata, effettuante abitualmente una navigazione marittima ;

b) il termine marittimo comprende ogni persona (ad eccezione dei capitani, dei piloti, degli allievi delle navi scuole, degli apprendisti quando sono legati da un contratto speciale di tirocinio) impiegati o ingaggiati a bordo, a qualsiasi titolo, e figurante sul ruolo della nave. Esso esclude gli equipaggi della flotta e gli altri marinai in servizio permanente dello Stato ;

c) il termine capitano comprende ogni persona (eccettuati i piloti) che abbiano il comando e la responsabilità di una nave ;

d) il termine navi destinate allo « home trade » s'applica alle navi destinate al commercio fra i porti di un dato paese ed i porti di un paese vicino nei limiti fissati dalla legislazione nazionale.

Art. 3. — Ogni marinaio sbarcato in corso o in fine di contratto ha il diritto di essere ricondotto sia nel suo paese, sia al suo porto d'ingaggio, sia al porto di partenza della nave. La legislazione nazionale deve prevedere le disposizioni necessarie a questo proposito, specialmente per determinare a chi incomba l'onere del rimpatrio.

Il rimpatrio è considerato come assicurato quando si è procurato al marittimo un impiego convenevole a bordo di una nave che si rechi in una delle destinazioni menzionate di sopra.

È considerato come rimpatriato il marittimo che è sbarcato sia nel suo paese, sia nel suo porto d'ingaggio, o in un porto vicino, sia nel porto di partenza della nave.

La legislazione nazionale e, in mancanza di disposizioni legislative, il contratto d'ingaggio determinerà le condizioni nelle quali hanno diritto ad essere rimpatriati i marittimi stranieri imbarcati in un paese diverso dal loro. Le disposizioni dei paragrafi precedenti restano nondimeno applicabili ai marittimi imbarcati nel loro stesso paese.

Art. 4. — Le spese di rimpatrio non potranno essere messe a carico del marittimo se è stato abbandonato a causa :

- a) di un infortunio sopravvenuto durante il servizio a bordo ;
- b) di un naufragio ;

c) di una malattia che egli si sia involontariamente procurata o che derivi da sua negligenza ;

d) di congedo in un porto straniero per ogni altra circostanza che non gli sia imputabile.

Art. 5. — *Le spese di rimpatrio debbono comprendere tutte le spese relative al passaporto, all'alloggio e all'alimentazione del marittimo durante il viaggio. Esse comprendono pure le spese di mantenimento del marittimo a terra fino al momento in cui è messo in viaggio.*

*Quando il marittimo sia stato rimpatriato come membro di un equipaggio, esso avrà diritto alla remunerazione del servizio compiuto durante il viaggio.*

Art. 6. — *Le autorità pubbliche del paese di cui la nave batte bandiera saranno tenute a vegliare sul rimpatrio di tutti i marinai nel caso in cui la presente convenzione è loro applicabile, senza distinzione di nazionalità; se è necessario, anticiperanno le spese di trasporto.*

Il progetto è stato votato nella forma che precede, salvo al terzo paragrafo dell'art. 3, che suonava allora così: « il presente articolo non si applica al marinaio ingaggiato in un paese diverso dal suo », nella dodicesima seduta, con 66 voti contro 20.

La suindicata disposizione dell'art. 3 stabiliva una troppo ingiusta inferiorità nelle condizioni del marinaio straniero perchè la Delegazione italiana alla Conferenza non sentisse il dovere di intervenire per un emendamento. La proposta di questo fu abilmente preparata, ed ottenne fin l'adesione dei rappresentanti governativi britannici, mostratisi durante tutta la Conferenza irriducibilmente intransigenti sui loro punti di vista.

Alla quindicesima seduta (23 giugno pomeriggio), nell'imminenza del voto finale di detta convenzione, il Presidente annunzia di aver ricevuto dal gen. Ingianni, delegato governativo italiano, presidente della Commissione del rimpatrio, una lettera che contiene proposte appoggiate dai capi di parecchie delegazioni governative e che fa rilevare che s'è verificato un malinteso circa l'ultimo alinea dell'art. 3.

Il gen. Ingianni, prendendo la parola dinanzi alla Conferenza osserva che l'ultimo paragrafo dell'art. 3 nel testo votato dalla Conferenza (« il presente articolo non si applica al marittimo ingaggiato in un paese diverso dal suo ») è in contraddizione con i paragrafi 1 e 3 dello stesso articolo. Questi prevedono tre ipotesi distinte: rimpatrio del marittimo nel suo paese, rimpatrio al porto d'ingaggio, rimpatrio al porto di partenza, il che significa che il porto d'ingaggio potrebbe essere collocato in un paese diverso da quello da cui dipende il marittimo ma che in ogni caso, anche quando l'ingaggio ha avuto luogo in un porto straniero, il diritto

di rimpatrio è riconosciuto. L'ultimo paragrafo, al contrario, non ammette che il marittimo sia ricondotto nel porto d'ingaggio se questo non è situato nel paese di cui il marittimo è suddito.

« Nel progetto di convenzione, continua il gen. Ingianni, l'ultima parte del terzo paragrafo aveva in mira soltanto gli stranieri [essa diceva: « il presente articolo non si applica al marittimo se è sbarcato sia nel suo paese, sia nel paese di cui la nave batte bandiera, sia nel porto d'ingaggio, sia in un porto vicino, sia nel porto di partenza della nave, nè al marittimo straniero imbarcato e sbarcato all'estero. »] V'era, dunque, un'eccezione alla regola generale enunziata dal paragrafo 1° e, per conseguenza, non si rilevava veruna contraddizione. Il testo dell'ultimo paragrafo adottato dalla Conferenza mira, al contrario, i nazionali e gli stranieri e costituisce perciò, una regola generale che non s'accorda con quella enunziata dal primo paragrafo.

« Come è avvenuto questo ? È difficile spiegarlo. È necessario, comunque, eliminare ogni contraddizione nella convenzione, che, altrimenti, non sarebbe applicabile. E poichè la Conferenza ha già registrato il paragrafo proposto dalla Commissione, non si può ritornarvi sopra. Bisogna prendere di nuovo in esame la questione e studiarne il fondo.

« Io debbo dire, prima di tutto, che la questione gravissima sulla quale ritorniamo è stata presa in attento e lungo esame dalla Commissione di rimpatrio. Le opinioni erano divise. Per giungere ad una conclusione dopo vari voti a mano alzata, si dovette votare per appello nominale. La proposta restrittiva fu adottata da 12 voti contro 10 e 2 astensioni. Il delegato italiano parlò e votò contro questa proposta, ed è appunto ciò che giustifica il mio attuale intervento.

« Io ritengo del tutto superfluo prendere la parola per quel che concerne i nazionali imbarcati all'estero. È una questione puramente nazionale, ed io credo d'altronde che non comporterebbe opposizione il riconoscere loro tutti i diritti menzionati nel primo paragrafo.

« La questione riguarda i marittimi stranieri. Ora, io mi domando se l'uguaglianza di trattamento fra stranieri e nazionali non è il principio ispiratore del Trattato di Versailles e della Conferenza di Washington. Forse che i marittimi stranieri hanno doveri e obblighi di servizio meno severi che i nazionali ? Se i doveri e gli obblighi sono gli stessi, perchè restringere i loro diritti ? »

Dopo aver dimostrato che non sussistono ragioni giuridiche che autorizzino disparità di trattamento, l'oratore si domanda se si possano subordinare a interessi economici le ragioni di giustizia sociale e se si può abbandonare alla loro sorte i marittimi che non hanno possibilità di servire su navi nazionali. Evidentemente no. E perciò le ragioni di umanità e di equità che hanno ai giorni nostri

tanta importanza, dovrebbero suggerire la soppressione dell'ultimo paragrafo allo scopo di stabilire una uguaglianza perfetta di trattamento.

E il gen. Ingianni conclude: « Pur augurando che il principio d'uguaglianza prevalga fra breve, io mi rendo conto delle difficoltà rilevate da certi colleghi, e, animato dal desiderio di non far naufragare la convenzione, ho accettato di redigere l'emendamento che ho l'onore di presentare alla Conferenza ».

Tale emendamento è appoggiato da Maklman, delegato operaio belga. Il delegato governativo supplente inglese Baker annunzia che voterà l'emendamento perchè è giusto estendere il diritto di rimpatrio dei marittimi.

Il delegato padronale inglese Cuthbert Laws s'oppone all'adozione di tale emendamento e spera che il gruppo padronale respingerà la convenzione se l'emendamento è accettato.

Allo scopo di permettere la comunicazione dell'emendamento a tutti i delegati il Presidente rinvia alla seduta seguente il voto finale del progetto di convenzione.

Durante la sedicesima seduta (23 giugno, pomeriggio), la Conferenza adotta con 64 voti contro 25 l'emendamento presentato dal gen. Ingianni, e perciò l'articolo risulta in definitiva come è più sopra riportato.

Al voto finale per appello nominale, il progetto di convenzione circa il rimpatrio dei marittimi è adottato con 76 voti contro 22.

#### RIMPATRIO DEI CAPITANI E DEGLI APPRENDISTI.

La Conferenza approva pure, al voto finale, con appello nominale, la raccomandazione concernente il rimpatrio dei capitani e degli apprendisti, così formulata:

*« La Conferenza internazionale del Lavoro raccomanda che i Governi prendano provvedimenti allo scopo di assicurare il rimpatrio dei capitani e degli apprendisti ingaggiati con contratto speciale, se sono abbandonati all'estero, allorchè non siano tutelati dalle disposizioni della convenzione »*

#### RIMPATRIO DEI MARITTIMI PESCATORI.

La Conferenza approva anche il progetto di risoluzione concernente il rimpatrio dei marittimi pescatori, che è così concepito:

*« La Commissione di rimpatrio domanda alla Conferenza di adottare una risoluzione invitante i Governi di tutti i paesi marittimi a prendere, se non l'hanno ancora fatto, provvedimenti adatti ad assicurare il rimpatrio dei marittimi pescatori sbarcati all'estero. L'espressione « marittimo pescatore » deve essere considerato come comprendente ogni persona impiegata ad un titolo qualsiasi a bordo di una nave da pesca ».*

## LE SANZIONI DISCIPLINARI E PENALI DEI MARITTIMI.

Nelle dodicesima e tredicesima sedute (21 giugno pomeriggio e 22 giugno mattina) la Conferenza ha discusso il rapporto della Commissione delle sanzioni. La Commissione segnala prima di tutto che lo schema di progetto di convenzione presentato dal B.I.T. aveva per oggetto «sanzioni disciplinari e penali applicabili ai marittimi». All'art. 3 esso concerneva le seguenti infrazioni: 1° l'assenza da bordo senza permesso, abbandono di posto o abbandono di nave (diserzione); 2° la disobbedienza o il rifiuto d'obbedienza; e divideva queste infrazioni secondo la loro gravità in infrazioni disciplinari ed in infrazioni penali, che dovevano essere sanzionate dalle legislazioni nazionali. Dalle prime discussioni è apparso essere impossibile stabilire per tutti i paesi marittimi ed a titolo di regole internazionali, le discriminazioni che sarebbero tali da conferire ai fatti d'assenza irregolare dal bordo e di abbandono di posto, da una parte, di disobbedienza o di rifiuto di servizio, dall'altra, sia il carattere disciplinare, sia il carattere penale. In tali condizioni, la Commissione è stata indotta, per cercare di realizzare un accordo fra i suoi membri sui punti controversi, a costituire un «Comitato di Conciliazione».

Non è, tuttavia, potuto raggiungere in seno al Comitato alcun accordo sul carattere da dare alle infrazioni considerate all'art. 3 dell'avamprogetto, e allora si è riconosciuta la necessità di sopprimere puramente e semplicemente quest'articolo in quanto incarica la convenzione di stabilire le necessarie discriminazioni circa le infrazioni d'abbandono di posto ecc. e di affidare esclusivamente questa incombenza alle leggi nazionali.

Le proposte del Comitato di conciliazione furono adottate dalla Commissione.

In conseguenza della soppressione dell'art. 3 il progetto di convenzione originale sulle sanzioni applicabili alle genti di mare ha perduto il suo primitivo carattere e s'è trasformato in un *progetto di convenzione concernente le garanzie da dare ai marittimi* in caso di sanzioni disciplinari e penali. E su questa nuova base la Commissione ha continuato i lavori.

Nel frattempo e prima della decisione presa dalla Commissione di modificare il carattere dello schema del *Bureau*, la Delegazione governativa britannica aveva suggerito alla Commissione, «se si constatassero difficoltà di arrivare ad un accordo sui primi articoli del progetto di convenzione», di esaminare «se non convenisse adottare un progetto di raccomandazione stabilito secondo direttive generalissime, nella speranza di potere formulare un testo tale da essere considerato accettabile dalla grande maggioranza delle delegazioni e da essere approvato in maniera generale dalla Conferenza internazionale del Lavoro».

Le profonde modificazioni apportate dalla Commissione allo schema del B. I. T. si sono largamente ispirate, per quanto riguarda i principii, allo spirito della dichiarazione del Governo britannico.

L'*avant-projet* di convenzione presentato alla Conferenza dà luogo ad un vivace dibattito. Al primo voto esso viene adottato per appello nominale con 60 voti contro 29.

Nella sedicesima seduta (23 giugno pomeriggio), la Conferenza procede al voto finale del progetto di convenzione, che viene adottato per appello nominale con 62 voti contro 36. Non essendosi ottenuta la maggioranza necessaria dei due terzi, la Conferenza decide con 51 voti contro 36 di rinviare il progetto al Comitato di redazione per l'eventuale sua conversione in raccomandazione.

Nella diciassettesima seduta, (24 giugno, mattino), per appello nominale, la Conferenza respinge con 50 voti contro 38 anche l'adozione come raccomandazione dello schema concernente le garanzie da dare ai marittimi in caso di sanzioni disciplinari e penali.

Prima del voto, il consigliere tecnico operaio danese Brautigam aveva esposto che il gruppo operaio intendeva rigettare la raccomandazione per le tre seguenti ragioni. Prima di tutto, l'accettazione di una raccomandazione suggerirebbe la questione, che il gruppo operaio desidera vivamente sia di nuovo sollevata allorchè il B. I. T. avrà terminato i suoi studi sul problema della diserzione. In secondo luogo, un progetto di convenzione consolida la legislazione nazionale esistente; esso la *registra*, mentre una raccomandazione dà in qualche modo delle direttive ai diversi paesi. Infine, la legislazione nazionale, in molti paesi, si è spinta molto più avanti che il progetto di raccomandazione.

Il delegato padronale norvegese Odfjell aveva pure annunciato che gli armatori non voterebbero la raccomandazione, ma per ragioni diverse da quelle del gruppo operaio.

#### LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO D'INGAGGIO.

Nella tredicesima seduta (22 giugno, mattino) la Conferenza approva con 54 voti contro 32 il seguente progetto di risoluzione circa la violazione del contratto d'ingaggio :

*« La Conferenza invita il Consiglio d'amministrazione ad incaricare il B. I. T. di procedere allo studio delle sanzioni apportate — nei diversi paesi — alla violazione del contratto d'ingaggio dei marittimi e ricercare in particolar modo come le legislazioni nazionali caratterizzino e puniscano i diversi fatti che costituiscono violazione di questo ingaggio (assenza irregolare, abbandono di posto, abbandono della nave, rifiuto d'obbedienza, diserzione semplice o qualificata).*

« *Essa invita il B. I. T. a raccogliere su questo punto la documentazione legislativa e giurisprudenziale dei diversi paesi e ad esaminare in ispecial modo le legislazioni più recenti che hanno apportato nuove soluzioni a tale questione.*

« *Essa l'invita a sottoporre il risultato dei suoi studi alla Commissione paritaria marittima, allo scopo di preparare su tale questione una soluzione che potrebbe essere adottata internazionalmente.* ».

#### IL CONTRATTO D'INGAGGIO.

Nelle sedute quattordicesima e quindicesima (22 giugno, pomeriggio: 23 giugno mattina), la Conferenza si è occupata del contratto d'ingaggio dei marittimi.

Il signor Devos, delegato governativo belga, presenta il rapporto della Commissione incaricata di studiare la questione.

La Commissione ha preso per base dei suoi lavori l'avamprogetto di convenzione redatto dal B. I. T.

Due tendenze si sono fatte strada. La prima, mirando a realizzare uno statuto delle genti di mare più o meno completo, voleva codificare le disposizioni vigenti nei diversi paesi, ma in modo da conseguire un progresso rispetto alla situazione attuale, dando così « una soluzione basata sulle legislazioni più evolute a qualcuno dei problemi che, nel campo del contratto d'ingaggio, preoccupano il mondo marittimo »; la seconda, invece, limitava il Codice « ai principii generali già comuni alle diverse legislazioni, e lasciava alla legge nazionale la cura di applicare questi principii nei loro particolari ».

L'*avant-projet* presentato dalla Commissione riflette queste due concezioni e costituisce una soluzione intermedia fra i due sistemi: offre una base seria per le legislazioni dei paesi dove sono possibili dei miglioramenti, e contiene, d'altro canto, principii di qualità e di quantità sufficienti per uniformare il diritto sociale e realizzare un quadro armonioso ed unico in cui possono evolvere le diverse concezioni che s'adattano alle situazioni particolari.

L'*avant-projet*, sottoposto a vari ritocchi, viene approvato nella seguente forma:

*Art. 1. — La presente convenzione si applica a tutte le navi che effettuano attualmente una navigazione marittima e che sono immatricolate nel paese dell'una delle Alte Parti contraenti, nonché ai proprietari, capitani e marinai di queste navi.*

*Essa non si applica alle navi da guerra, alle navi destinate al cabottaggio nazionale, agli yachts di piacere, agli indian country craft, ai battelli da pesca, ai bastimenti di una stazza lorda inferiore a 100 tonnellate o 300 metri cubi. Nel caso di navi destinate allo home trade il limite di stazza è quello attualmente fissato dalla legislazione nazionale.*

Art. 2. — Per l'applicazione della presente convenzione i termini seguenti si intendono come qui è spiegato :

a) il termine « nave » comprende ogni nave o battello di ogni natura, di proprietà pubblica o privata, effettuante abitualmente una navigazione marittima ;

b) il termine « marittimo » comprende ogni persona (ad eccezione dei capitani, dei piloti, degli allievi delle navi-scuola, degli apprendisti quando sono legati da un contratto speciale di tirocinio) impiegata o ingaggiata a bordo a qualsiasi titolo e che figuri nel ruolo della nave. Esso esclude gli equipaggi della flotta e gli altri marinai in servizio permanente dello Stato ;

c) il termine « navi destinate allo home trade » s'applica alle navi destinate al commercio fra i porti di un dato paese e i porti di un paese vicino nei limiti fissati dalla legislazione nazionale.

Art. 3. — Il contratto d'ingaggio è firmato dall'armatore o dal suo rappresentante, e dal marittimo. Si daranno al marittimo ed al suo consigliere le facilitazioni volute per esaminare il contratto d'ingaggio prima che questo sia firmato.

Il marittimo firma il contratto in condizioni che dovranno essere prescritte dalla legge nazionale per garantire il controllo dell'Autorità pubblica competente.

La legge nazionale dovrà stabilire delle disposizioni per accertare che il marittimo abbia la comprensione delle clausole del contratto.

Il contratto non recherà veruna disposizione che sia contraria alla legge nazionale o alla presente convenzione.

La legge nazionale deve prevedere ogni altra formalità o garanzia giudicata necessaria per proteggere gli interessi dell'armatore e del marittimo.

Le disposizioni del presente articolo concernente la firma del contratto saranno considerate come adempiute se è stabilito da un atto dell'autorità competente che le clausole del contratto sono state presentate per iscritto a questa autorità e che esse sono state confermate in pari tempo dall'armatore, dal suo rappresentante e dal marittimo.

Art. 4. — Dovranno essere presi provvedimenti, in conformità della legislazione nazionale, per impedire che sussistano clausole per le quali le parti convengano in anticipo di derogare dalle regole normali di competenza delle giurisdizioni. Tuttavia, tale disposizione non s'oppona a che sia previsto il regolamento delle contestazioni fra le parti a mezzo di arbitrato.

Art. 5. — Ogni marittimo avrà un documento contenente l'indicazione del suo ingaggio a bordo. Le legislazioni nazionali dovranno determinare la forma di questo documento, i particolari da iscriversi in esso e le condizioni nelle quali vi saranno apporate le menzioni.

Il documento non conterrà veruna indicazione circa i servizi resi dal marittimo o i salari.

*Art. 6. — Il contratto d'ingaggio può essere concluso sia per una durata determinata, sia pel viaggio, sia, se la legge nazionale lo permette, per una durata indeterminata.*

*Il contratto d'ingaggio deve indicare in termini precisi i diritti e gli obblighi rispettivi di ciascuna delle parti.*

*Esso comporta obbligatoriamente le seguenti menzioni :*

1) *Il nome ed il cognome del marittimo, la sua data di nascita o la sua età, nonchè il luogo dove è nato ;*

2) *Il luogo e la data del contratto ;*

3) *La designazione della o delle navi a bordo della quale o delle quali il marittimo s'impegna a servire ;*

4) *L'effettivo dell'equipaggio della nave, se la legislazione nazionale lo prevede ;*

5) *Il viaggio o i viaggi da intraprendere, se possono essere determinati al momento dell'ingaggio*

6) *Il servizio al quale il marittimo deve essere destinato ;*

7) *Possibilmente il luogo e la data dove e quando il marittimo sarà tenuto a presentarsi a bordo per entrare in funzione ;*

8) *I viveri da assegnare al marittimo, salvo che su questo punto la legge nazionale non disponga altrimenti nonchè l'ammontare dei salari.*

9) *Il termine del contratto, cioè :*

a) *se l'ingaggio è stato concluso per una durata determinata, la data fissata per lo spirare del contratto ;*

b) *se il contratto è stato concluso pel viaggio, la destinazione convenuta per la fine del contratto e l'indicazione del termine allo spirare del quale il marittimo sarà liberato, dopo l'arrivo a quella destinazione ;*

c) *se il contratto è a durata indeterminata, le condizioni nelle quali ogni parte potrà denunziare il contratto ed il termine di preavviso, purchè la denuncia del contratto da parte dell'armatore non possa aver luogo con un termine di preavviso più breve di quello richiesto in caso di denuncia da parte del marittimo.*

10) *Il congedo pagato annuale, accordato al marittimo dopo un anno trascorso al servizio dello stesso armamento, se esso è previsto dalla legislazione annuale ;*

11) *Ogni altra menzione che la legge nazionale possa richiedere.*

*Art. 7. — La legislazione nazionale può prevedere che esista a bordo delle navi un ruolo dell'equipaggio e che il contratto d'ingaggio sia trascritto sul ruolo dell'equipaggio o annesso a questo ruolo, secondo quanto è previsto dalla legge nazionale.*

*Art. 8. — Allo scopo di permettere ai marittimi di assicurarsi della natura e dell'estensione dei loro diritti ed obblighi, la legislazione nazionale dovrà prevedere delle disposizioni che stabiliscano i provvedimenti necessari affinchè i marittimi possano informarsi*

a bordo in modo preciso sulle condizioni del proprio impiego, specie a mezzo dell'affissione delle condizioni del loro contratto d'ingaggio in un luogo facilmente accessibile dei locali dell'equipaggio, o con qualsiasi altra misura appropriata.

Art. 9. — I contratti d'ingaggio a durata indeterminata prendono termine colla denunzia del contratto di ciascuna delle parti in un porto di carico o di scarico della nave, sotto condizione d'osservanza del termine di preavviso convenuto a questo proposito e che deve essere al minimo di ventiquattro ore.

Il preavviso deve essere dato per iscritto; la legge nazionale determinerà le forme necessarie per evitare ogni ulteriore contestazione fra le parti.

Toccherà alla legislazione nazionale determinare le circostanze eccezionali in cui il termine di preavviso, anche se dato regolarmente, non avrà per effetto di operare lo scioglimento del contratto.

Art. 10. — Il contratto d'ingaggio concluso pel viaggio, a durata determinata o a durata indeterminata, sarà sciolto di diritto nei casi seguenti:

- a) consenso mutuo delle parti;
- b) decesso del marittimo;
- c) perdita o assoluta innavigabilità della nave;
- d) ogni altra causa che la legislazione nazionale o la presente convenzione possa fissare.

Art. 11. — La legislazione nazionale dovrà stabilire le circostanze nelle quali l'armatore o il capitano avrà la facoltà di congedare immediatamente il marittimo.

Art. 12. — La legislazione nazionale stabilirà egualmente le circostanze nelle quali il marittimo ha facoltà di domandare il suo sbarco immediato.

Art. 13. — Ogni marittimo che può dimostrare esaurientemente sia che egli può ottenere il comando d'una nave o un posto di ufficiale meccanico o ogni altro posto più elevato che quello che occupa, sia che dopo il suo ingaggio sono sopravvenute circostanze che fanno della sua partenza una questione d'interesse capitale per lui, può chiedere il congedo con salario fino alla cessazione di servizio a condizione che, senza nuove spese per l'armatore, egli si faccia sostituire da persona competente e di fiducia, gradita dall'armatore o dal suo rappresentante.

Art. 14. — Qualunque sia la causa della fine o dello scioglimento del contratto, la messa in libertà di ogni ingaggiato sarà fatta risultare sul documento rilasciato al marittimo conformemente all'art. 5 e sul ruolo dell'equipaggio, con una speciale menzione che dovrà, su richiesta dell'una o dell'altra parte, recare il visto dell'autorità competente.

Il marittimo avrà sempre facoltà di farsi rilasciare dal capitano un certificato separato e che dia un giudizio sulla sua maniera di

*servire o, almeno, indichi se egli ha strettamente osservato gli obblighi del contratto.*

*Art. 15. — La legislazione nazionale dovrà con misure adatte garantire l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione.*

Nell'assemblea plenaria, discutendosi gli articoli 11 e 12, è vivamente applaudito un vigoroso intervento del consigliere tecnico governativo italiano prof. Berlingieri, stigmatizzante l'abuso del rinvio alle legislazioni nazionali; mentre compito delle convenzioni elaborate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro dovrebbe essere quello di uniformare le varie legislazioni nazionali sul livello più elevato.

L'insieme del progetto di convenzione è adottato con 78 voti contro 13.

Nella diciassettesima seduta (24 giugno, mattino), al voto finale per appello nominale, la Conferenza adotta all'unanimità (95 voti contro 0) il progetto di convenzione circa il contratto d'ingaggio dei marittimi.

La Conferenza adotta quindi con 55 voti contro 25 la seguente risoluzione:

#### CONTRATTO D'INGAGGIO PER I BATTELLI DA PESCA.

*La Conferenza,*

*Considerando l'importanza eccezionale dell'industria della pesca marittima internazionale;*

*considerando il fatto che l'industria della pesca è stata finora esclusa dall'applicazione di regole internazionali;*

*considerando, d'altra parte, che l'industria della pesca marittima costituisce una frazione importante della navigazione internazionale;*

*invita il Consiglio d'amministrazione ad iscrivere la questione del contratto d'ingaggio nella pesca marittima, nonchè nelle altre navigazioni escluse dalla convenzione relativa al contratto d'ingaggio, all'ordine del giorno della prossima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro dedicata alle questioni marittime.*

#### CONDIZIONI DI SOGGIORNO DEI MARINAI NEI PORTI.

La Conferenza approva inoltre una risoluzione, presentata dal consigliere tecnico padronale norvegese Salvesen, appoggiato dal delegato padronale canadese Robb e dal delegato operaio francese Rivelli, e così concepita:

*La Conferenza, dopo aver preso conoscenza delle conclusioni del rapporto della sottocommissione per lo studio delle condizioni di soggiorno dei marittimi nei porti, decide:*

*1) di incaricare il B. I. T. di continuare lo studio delle condi-*

zioni di soggiorno dei marittimi nei porti e di portare il rapporto precipitato a conoscenza dei Governi, nonchè dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;

2) d'invitare il Consiglio di amministrazione ad esaminare le possibilità di portare tale questione all'ordine del giorno di una prossima sessione della Conferenza allo scopo di stabilire una raccomandazione.

Il Salvesen, nel raccomandare il voto della risoluzione, non ha mancato di rilevare che i marittimi, che costituiscono una categoria speciale di lavoratori internazionali, possono ragionevolmente sperare di vedere le pubbliche autorità interessarsi vivamente ai provvedimenti che contribuiscono efficacemente al loro benessere morale e materiale a terra, appunto come in mare i loro interessi sono protetti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle condizioni di vita a bordo delle navi.

#### CONDIZIONI DI LAVORO NELLA PESCA DELLE SPUGNE.

Successivamente la Conferenza approva una risoluzione presentata dal consigliere tecnico operaio greco Lamprinopulos e modificata per suggerimento del delegato operaio urbano Domenech Vinajeras:

*La nona Conferenza internazionale del Lavoro, considerando che a cagione delle condizioni nelle quali si esercita lungi da ogni controllo amministrativo o di altra specie, il lavoro della pesca delle spugne, delle perle di tutte le qualità, del corallo e, in genere, dei prodotti sottomarini, può dar luogo e dà luogo ad abusi;*

*considerando che a causa del suo carattere eccezionalmente insalubre e pericoloso quel lavoro provoca numerose vittime fra coloro che vi si dedicano, chiede al B. I. T. di raccogliere tutte le informazioni sulle condizioni nelle quali si effettua detto lavoro e di studiare quali provvedimenti sarebbero adatti a proteggere questi lavoratori.*

#### LA COMMISSIONE PARITARIA MARITTIMA.

Nella tredicesima seduta, la Conferenza ha preso cognizione del rapporto della Commissione per le proposte circa l'elezione della Commissione paritaria marittima.

I rappresentanti degli armatori e dei marittimi che siedono attualmente alla Commissione sono stati designati nel 1920 dalla Conferenza di Genova. Oltre questi delegati degli elementi professionali, la Commissione paritaria marittima comprende un rappresentante del gruppo padronale ed un rappresentante del gruppo operaio del Consiglio d'amministrazione. Le sue riunioni sono

presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione. I rappresentanti del Consiglio in seno alla Commissione sono stati designati dalla quinta sessione del Consiglio medesimo ed hanno formato oggetto di nuove designazioni ad ogni rinnovo della composizione del Consiglio d'amministrazione.

Ciascuno dei gruppi interessati padronale e operaio, è chiamato a designare cinque membri titolari; due membri aggiunti e per di più, due supplenti eventuali pel caso che il consiglio d'amministrazione decidesse l'estensione della Commissione. In questo caso i due membri aggiunti diventerebbero membri titolari e i due supplenti eventuali, membri aggiunti.

Nella sua quattordicesima seduta (22 maggio, pomeriggio) la Conferenza prende conoscenza delle designazioni fatte dai gruppi interessati.

Fra i membri titolari del gruppo padronale è compreso l'on. Brunelli (Italia).

Una mozione presentata dal delegato governativo canadese per una più equa rappresentanza dei Membri extra europei dell'Organizzazione in seno alla Commissione paritaria marittima, è respinta.

#### DELEGAZIONI E GRUPPI.

##### *Un intervento della Delegazione italiana*

Dopo viva discussione è respinta pure (sedicesima seduta, 23 giugno, pomeriggio) una risoluzione presentata dal signor Cuthbert Laws, delegato padronale britannico, e tendente a chiedere il parere della Corte internazionale dell'Aia circa la nomina dei delegati alle Conferenze speciali marittime. Alberto Thomas ha parlato in favore, mentre il Capo della delegazione italiana, S. E. De Michelis, ha preso la parola per controbatterla.

In fine di seduta è posta in discussione una risoluzione, invitante il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio del Lavoro, a presentare nella prossima sessione una modifica al regolamento, allo scopo di precisare la procedura da seguire per la nomina del Segretariato di ciascun gruppo, facente parte della Conferenza. Questa proposta ha avuto una origine che è politicamente di significativa importanza.

Il gruppo operaio aveva scelti, come propri Presidenti e Segretario, rispettivamente Oudegeest e Fimmen, Segretari dell'Internazionale di Amsterdam, che avevano firmati i ricorsi contro il mandato dell'on. Rossoni. Detti organizzatori non figurando come delegati alla Conferenza, S. E. De Michelis aveva subito avanzato una protesta al Presidente della Conferenza, facendo rilevare che la loro nomina era contraria alle disposizioni del regolamento, che contemplan l'azione dei gruppi inquadrati nella

attività ufficiale della Conferenza e non ammettono la partecipazione di estranei alla Conferenza stessa. L'Ufficio di presidenza aveva accolto la proposta di S. E. De Michelis e aveva comunicato ufficialmente al gruppo operaio, che non poteva essere rappresentato che con il vice-Presidente operaio, avente la qualità di delegato.

La decisione della Presidenza, accogliendo la protesta circa la persona del Presidente, aveva mostrato, però, qualche dubbio, sulla legittimità della nomina di persona estranea alla Conferenza, come segretario dei gruppi, essendovi precedenti in proposito e mancando esplicite disposizioni regolamentari.

S. E. De Michelis, ha deciso allora di proporre che, essendo acquisita l'incompatibilità per il Presidente, fosse risolta dal Consiglio di Amministrazione quella per il Segretario dei gruppi.

Egli presenta perciò una risoluzione così redatta :

*La Conferenza prega il Consiglio di Amministrazione del B. I. T. di presentare alla prossima sessione una modifica del regolamento allo scopo di precisare la procedura da seguire per la nomina del segretario di ogni gruppo nonchè la composizione del segretariato dei gruppi.*

Messa in discussione detta risoluzione, S. E. De Michelis l'ha così spiegata alla Conferenza :

*Il Direttore ci diceva or ora che egli preferisce di avere situazioni nette e regole precise per la regolarità e la chiarezza dei nostri risultati. Allo stesso principio e allo stesso desiderio s'ispira la risoluzione che ho l'onore di proporre alla Conferenza. Si tratta di una questione non di persona, ma di principio. La mia proposta ha questo di buono, che il principio non è risolto; la questione è semplicemente sottoposta al Consiglio d'amministrazione perchè questi abbia la possibilità di esaminarla e di precisare nel regolamento quale debba essere la procedura da seguire per la nomina del Presidente, del vice Presidente e del Segretario di ogni gruppo, in conformità con lo spirito del Patto e il carattere della nostra organizzazione.*

*Quando, sul principio di questa Sessione, io ho letto nel resoconto provvisorio dei nostri lavori che il tale gruppo aveva nominato al posto del Presidente e di Segretario persone che non fanno parte della Conferenza (l'art. 1 del regolamento e il Patto precisano che la Conferenza è composta di delegati e consiglieri tecnici), mi sono rivolto all'Ufficio della Presidenza per attirare la sua attenzione su questo fatto, che costituiva, secondo me, un'irregolarità.*

*L'Ufficio della Presidenza ha risolto la questione da me sottopostagli dichiarandosi favorevole al principio che io avevo esposto. È seguito uno scambio di corrispondenza con il gruppo che aveva*

proceduto alle suddette nomine e dalla corrispondenza che mi è stata comuninata appare che l'Ufficio di Presidenza è stato unanime nel riconoscere che una persona che non fa parte della Conferenza non può essere chiamata a presiedere un gruppo.

Acquisito questo punto, rimane la questione del segretario. L'Ufficio di Presidenza ha creduto che la questione del segretario potesse dar luogo a pareri diversi, soprattutto pel fatto che c'erano stati — a quanto pare — dei precedenti. È per questo ch'io ho sottomesso la mia risoluzione alla Conferenza. Essa consiste nel pregare il Consiglio d'amministrazione di volere precisare nel regolamento la questione della nomina del segretario e dalla costituzione del segretariato di ogni gruppo. Tocca al Consiglio di amministrazione venire a dirci, con un articolo del regolamento, quale procedura dovremo seguire. Io credo che i lavori della Conferenza non avranno che da guadagnare da un parere che fisserà la nostra procedura. Io considero, da parte mia, che questo non potrà non essere conforme alle considerazioni che ho avuto l'onore di opporre nella mia lettera al Presidente, lettera riprodotta stamane nel resoconto provvisorio della Conferenza.

Spero che dopo le spiegazioni date la Conferenza vorrà accettare la risoluzione che ho l'onore di sottoporle ».

Messa ai voti, la risoluzione è adottata con 52 voti contro 19.

#### FINE DELLA CONFERENZA.

Avendo così l'Assemblea esauriti i suoi lavori, il presidente visconte Burnham, prende la parola per il rituale discorso di chiusura.

Seguono i discorsi dei tre vicepresidenti rappresentanti rispettivamente i gruppi governativo, operaio e padronale, del presidente della Commissione per le proposte Fernandez y Medina (Uruguay) e di diversi delegati.

A loro rispondono, applauditi, il direttore aggiunto e il direttore dell'U. I. del L., on. Thomas. E la nona Conferenza internazionale del Lavoro ha termine.

#### I RISULTATI DELLA 9ª CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO IN UN'INTERVISTA CON S. E. DE MICHELIS.

Il Caffaro ha pubblicato la seguente intervista con S. E. De Michelis;

— È soddisfatta dei risultati della Conferenza Internazionale del Lavoro, che si è chiusa stamane? — abbiamo domandato al Capo della Delegazione Italiana, S. E. De Michelis.

— Non ne sono entusiasta — ci ha risposto il nostro interlocutore — se considero i risultati tecnici della Conferenza rispetto allo scopo che le era proprio; ma sono completamente soddisfatto dei risultati politici di elementi estranei al vero compito della

Conferenza, e che tuttavia ci toccano, come avviene ormai di consueto, nel nostro interesse di italiani e di difensori del regime che il nostro Paese si è dato.

— Vuole spiegarci, Eccellenza ?

*I risultati tecnici della Conferenza e la legislazione italiana.*

— Le dirò. La Conferenza è riuscita ad approvare due progetti di convenzione ; ha discusso lungamente e poi ha perduto per istrada un terzo progetto di convenzione ; ha approvato varie raccomandazioni e risoluzioni. Ma senza, io credo, un beneficio apprezzabile per le condizioni di lavoro dei marinai perchè, dato il formidabile contrasto di interessi che si è determinato nella Conferenza, fra il gruppo dei rappresentanti dell'armamento appoggiati dalla strapotente influenza inglese, da una parte e l'elemento operaio dall'altra, i testi elaborati dalla Conferenza non sono riusciti che a stabilire dei principi generali già sanciti dalle varie legislazioni nazionali dei paesi più importanti. Durante tutti i lavori la Delegazione italiana ha sostenuto che il compito della Conferenza Internazionale del Lavoro, più che quello di mettere la legislazione nazionale allo stesso livello, è quello di migliorare le legislazioni arretrate. La Conferenza ha preso ormai un po' troppo l'abitudine di limitarsi a codificare le garanzie minime delle leggi inglesi, talvolta insufficienti per una migliore tutela del lavoro.

— La legislazione italiana relativa al trattamento dei marinai è anch'essa più avanzata rispetto ai principi consacrati dopo tante discussioni nei testi di questa Conferenza ?

— Senza dubbio. Non vi è principio dei molti sottoposti alla discussione della Conferenza, che non sia stato già da tempo oggetto delle provvide misure del legislatore italiano ; non una raccomandazione che non sia stata già tradotta da noi in chiaro precetto di legge. Sicchè, da un sommario esame comparativo fra i vari testi approvati dalla Conferenza e la legislazione italiana in vigore, balza evidente la riconferma che ogni principio sancito da detti testi costituisce appena quel minimo di garanzie a favore della gente di mare che, considerato persino dagli altri paesi più avanzati siccome ultima parola della liberalità e del progresso, non rappresenta da noi che il punto di partenza, donde Governo ed armamento mossero in concordia di spirito di giustizia, di fede, di patriottismo, per assicurare ai benemeriti e valorosi marinai d'Italia la gioia del proprio lavoro ed il prestigio della propria dignità al cospetto di tutti gli altri lavoratori del mondo.

« Sotto questo profilo sarebbe bastato l'assenso incondizionato della nostra delegazione a tutte le tesi più liberali : ma essa, italianamente, è andata molto più in là ; più nobilmente, si è studiata

di far nascere negli altri paesi il desiderio di avvicinarsi a noi, nel constatare che le paure del capitale per le conseguenze di oneste concessioni ai lavoratori del mare, oggi più che mai vanno condannate siccome viete preoccupazioni, e che l'ordine, la disciplina, la gerarchia, il lavoro, nella giustizia e nella libertà controllata, elevano al massimo il rendimento della fatica umana, e compensano con ciò le funzioni della ricchezza nel campo dell'economia.

« Io sono particolarmente grato ai miei collaboratori della Delegazione — primi fra tutti il generale Ingianni della Marina Mercantile e il prof. Berlingieri, dell'Ateneo genovese — di aver dato in tutte le discussioni della Conferenza il senso e la misura di questo spirito profondamente umano e sociale di collaborazione che risponde al comandamento del grande uomo di Stato che ci governa.

— Quale è stata la condotta del gruppo operaio della Conferenza ?

Esso è rimasto meno insensibile che nella precedente Conferenza a questo spirito italiano. Ha anche applaudito, come del resto la maggior parte dei rappresentanti governativi, i nostri delegati sostenenti i principi più avanzati. E ciò è in caratteristico contrasto con la protesta anche questa volta inscenata, per far passare la organizzazione sindacale italiana e in genere la politica italiana come contrarie agli interessi del lavoro.

*Il nuovo significato politico della  
convalida dell'on. Rossoni.*

« Guardando a fondo, bisogna riconoscere, ha continuato il nostro interlocutore, che questa volta la rituale protesta contro la designazione del delegato operaio onorevole Rossoni, si presentava col carattere più marcato di un vero contrasto fondamentale di principi.

« Non reclamavano più i delegati di vecchie organizzazioni interne, sulla base di sporadici fatti di cronaca. Erano invece due grandi organizzazioni internazionali, che pretendevano insorgere a difesa della loro concezione sindacale, internazionale, contro la concezione sindacale italiana, nettamente nazionale. Secondo le Federazioni operaie internazionali di Amsterdam, organizzazioni di buona fede sono soltanto le socialiste e le comuniste affiliate alle rispettive centrali estere. Io potei dire alla Conferenza, con indubbio consenso della maggioranza, che, secondo la concezione italiana, organizzazione di buona fede è soltanto quella che si crea liberamente sotto il regime e le leggi del proprio paese, che recluta i suoi membri secondo i suoi propri statuti, che spiega un'attività regolare pel miglioramento delle condizioni e la solidarietà dei lavoratori tra loro ; quella, insomma, che apporta alla vita nazionale la forza di un'attività cosciente per lo sviluppo della ricchezza e della prosperità nazionali, che sono la prosperità ed il benessere degli stessi lavoratori.

— La Conferenza, convalidando per la quinta volta, su questa discussione a carattere esclusivamente politico, il mandato dell'on. Rossoni, ha dunque mostrato di essere dalla sua parte. . .

— Senza dubbio; perfino la votazione è stata più lusinghiera delle precedenti. Il mandato del nostro delegato operaio è stato convalidato con 67 voti, contro i 24 voti provenienti dal solo gruppo operaio affiliato alle internazionali di Amsterdam. Non si può, come qualche pettiegolo esaltato dalla prevenzione politica ha tentato di fare nell'analoga votazione della sessione precedente, non si può arzigogolare sulla intenzione degli assenti e sulle pretese astensioni. Il numero totale dei voti è quello di tutte le votazioni della Conferenza. Nessuna astensione ostentata o dichiarata, ma solo le consuete assenze giustificate. Neppure la consolazione di poter citare come fatto significativo la votazione contraria dei delegati del Sud Africa. Ben più. Agli antitaliani d'Italia ha risposto — la prima volta che ciò accade, e interpretando lo spirito dell'Assemblea — un autorevole veterano della lotta per la legislazione internazionale del lavoro, il delegato governativo olandese mons. Nolens, presidente della precedente Conferenza. Egli disse « oportet lites finire », perchè non si può discutere ogni volta, per tutta una giornata, per lo stesso paese, per la stessa persona su una questione di mandato, quando compiti molto più ardui e più fecondi attendono l'Organizzazione permanente del Lavoro.

« La Conferenza non è rimasta insensibile alle parole con cui io avevo concluso pochi minuti prima il mio intervento per la convalida dell'on. Rossoni, asserendo che i ricorsi presentati quest'anno provavano ancora una volta che tutti i mezzi si ritengono buoni per aprire durante le sessioni della Conferenza un dibattito di carattere politico avente di mira il regime fascista. Essi erano caratterizzati dalla singolare anormalità di esser presentati da organizzazioni internazionali che non potevano ritenersi autorizzate a rappresentare i lavoratori italiani, nè vi erano state autorizzate.

« Nell'interesse generale — avevo detto — dev'esservi un limite che non si può orpassare senza inconvenienti. Ci si può domandare, se, proprio mentre la Società delle Nazioni incontra delle contrarietà, sia saggio contestare sistematicamente i poteri del delegato operaio di un grande paese come l'Italia. Ciò costituisce fra l'altro una contraddizione col principio basilare della nostra Organizzazione, che stabilisce una uguaglianza assoluta di tutti i membri dell'Organizzazione, a qualunque forma costituzionale, a qualunque religione, a qualunque sindacalismo loro piaccia di aderire.

#### *Uno scacco dell'Internazionale di Amsterdam.*

« La lezione è stata dunque sentita. È stata apprezzata al suo giusto valore. La vittoria conseguita, prima con la convalida

dell'on. Rossoni — caratteristicamente sottolineata, nel suo significato politico, dalle parole di Mons. Nolens — poi con la piena soddisfazione che ho ottenuto nel primo coraggioso gesto che finalmente si sia osato per limitare lo strapotere esercitato in seno all'Organizzazione permanente del Lavoro dalle organizzazioni operaie di una sola concezione sindacale, quella di Amsterdam.

« Mi riferisco al « caso » dei signori Oudegeest e Fimmen, segretari dell'Organizzazione internazionale di Amsterdam, e autori delle pretese rivendicazioni internazionali contro il nostro delegato operaio. Questi signori, non delegati d'alcun governo, erano ancora una volta venuti ad esercitare la loro dittatura in una Conferenza diplomatica, cioè di soli rappresentanti di Governi, piazzandosi apertamente nei posti ufficiali di comando del gruppo operaio della Conferenza. Era una cosa enorme. Era come ammettere che « l'uomo della strada » può penetrare personalmente in una conferenza di diplomatici, muniti di rigorose credenziali, per dominare le discussioni. La cosa era così grave che, malgrado la stragrande e non mai limitata influenza degli organizzatori di Amsterdam, l'Ufficio di Presidenza dovè dar ragione alla mia immediata protesta formale e disconoscere la costituzione delle cariche del gruppo operaio, quale era stata fra camerati stabilita, con considerazioni di concorrenza sindacale e in ispregio di ogni norma costituzionale della Conferenza. Il presidente Oudegeest dovè precipitosamente tornarsene in Olanda, e il comunista Fimmen è rimasto a riflettere amaramente che non vi è investitura sindacale internazionale che tenga, di fronte alla volontà di governi che si facciano rispettare.

*Le basi dell'Organizzazione Permanente  
del Lavoro e i suoi veri compiti.*

— V. E. ha accennato a considerazioni di concorrenza sindacale internazionale ....

— Sì, e credo che sia qui il punto debole dell'attività dell'Organizzazione permanente del Lavoro, quale si è svolta dal 1919 ad oggi. Se la Carta del Lavoro ha assegnato all'Organizzazione ginevrina il compito del miglioramento delle condizioni del lavoro, questo compito ha voluto affidare alle forze concordi, padronali, operaie e governative, con prevalenza di quest'ultime e non delle correnti sindacali internazionali. Invece, le necessità di vita e di concorrenza di queste ultime son venute man mano quasi a neutralizzare e ad assorbire, con considerazioni politiche, i veri compiti tecnici dell'Organizzazione, per rimanere quasi esclusivamente alla base di questa e di ogni sua azione.

— E dire che invece sul terreno tecnico — privo di conside-

razioni politiche che non sieno quelle altissime della protezione del lavoro — molto resterebbe a fare . . .

— Precisamente. Nella precedente sessione della Conferenza chiusasi giorni sono, ho segnalato alcuni di questi compiti. Quello principalmente che costituisce la preoccupazione più assillante dell'ora, in tutti i paesi, in tutte le classi sociali e per tutte le tendenze politiche, quello che, se affrontato, darebbe all'Organizzazione permanente del Lavoro l'approvazione di tutti: accenno ai metodi di risoluzione dei conflitti collettivi del lavoro. Ho avuto la soddisfazione di sentire che l'autorevole Presidente di quest'ultima sessione della Conferenza, un uomo politico eminente dell'Impero Britannico, Lord Burnham, è dello stesso avviso. Egli ha segnalato, come io già aveva fatto quindici giorni or sono, il compito che oggi più che mai preme sull'Organizzazione ginevrina, quello di studiare la conciliazione obbligatoria dei conflitti industriali, che darebbe modo di sviluppare la vera utilità pratica dell'Organizzazione.

— Certo, è diffusa l'impressione che, se l'Organizzazione permanente del Lavoro si allontanerà dall'abitudine delle schermaglie politiche e sindacali, per entrare in questo campo di attività pratica, le sue sorti sono assicurate.

— È quello che anch'io penso. Si possono fare i pronostici che si vogliano sulla sorte della Società delle Nazioni come organismo politico. L'Organizzazione economica del Lavoro che di essa fa parte, resterà, perchè risponde effettivamente a un bisogno della moderna civiltà industriale. Istituti economici internazionali, come questo di Ginevra, come quello che siamo lieti di ospitare a Roma — parlo dell'Istituto Internazionale di Agricoltura — hanno loro ragion d'essere nelle necessità dell'economia mondiale che, nelle loro interdipendenze, intendono disporre di organi centrali di documentazione e di propulsione della collaborazione internazionale, per il progresso della produzione che costituisce la base di ogni progresso civile ed umano.

«L'Organizzazione permanente del Lavoro è un organismo che, grazie ad Albert Thomas, è ormai vitale; esso dispone di uno strumento formidabile di influenza morale quello di poter elaborare diplomaticamente delle convenzioni, che spandono in tutto il mondo civilizzato principii di progresso, per l'elevazione di una gran parte dell'umanità laboriosa.

#### *L'Italia e l'Organizzazione Permanente del Lavoro.*

— Quindi, bisogna non estraniarsi, come da taluno troppo leggermente si propone, da un'Organizzazione di tanta efficacia?

— Restarvi con dignità e non estraniarsi. Restarvi con tutte le nostre forze, e con tutte le nostre forze farsi valere. Bisogna far valere continuamente l'influenza della nostra competenza

tecnica nella attività dell'Organizzazione permanente del Lavoro. E non soltanto durante le sue assisi annuali, cioè le Conferenze, ma anche a quella del Consiglio e delle Commissioni tecniche.

«Occorre poi soprattutto — specie per un paese come il nostro che sta attuando coraggiosamente ardite ed originali esperienze sociali, seguite dal mondo con sommo interesse — occorre soprattutto tenere stretti i legami fra l'Italia e l'Organizzazione in modo che i nostri delegati possano informare, dalla tribuna di Ginevra, il mondo intero sulle nuove tendenze e delle nuove realizzazioni dell'Italia giovane ed ardita, e a questa portino le informazioni della vita sociale del mondo operaio e dell'attività dell'organizzazione.

Ma qui dovrei segnalare una deficienza che noto da tempo, nella mia lunga consuetudine coll'Organizzazione ginevrina. I funzionari di nostra nazionalità che fanno parte dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, non sono, specie dal punto di vista quantitativo, sufficienti. A parte ciò, alcuni di essi hanno il torto di portare in un ambiente internazionale particolarmente sensibile ostinate e meschine prevenzioni politiche contro il regime attuale d'Italia, si che agiscono a rovescio su quella necessità di reciproca comprensione fra l'Organizzazione ginevrina e il nostro Paese, che ho sopra segnalato. Degli altri, alcuni sono maggiormente preoccupati della loro situazione personale. Insomma non sono riusciti ad essere dei funzionari internazionali con animo e con preoccupazioni italiane. È necessario vivificare maggiormente tutti i rapporti che possono reciprocamente essere utili alla necessaria compenetrazione dei nostri interessi nazionali e degli interessi dell'Organizzazione.

«Ma ciò tocca un problema molto delicato, e la nostra intervista si è già dilungata di troppo».

«Così dicendo S. E. De Michelis ci ha stretto calorosamente la mano».

## ISTITUTO INTERNAZIONALE D'AGRICOLTURA

### Il Congresso Internazionale di Olivicoltura a Roma. —

È stato distribuito il regolamento dell'VIII<sup>o</sup> Congresso Internazionale di Olivicoltura che avrà luogo a Roma dal 16 al 21 novembre del corrente anno. Il Congresso, posto sotto l'Alto Patronato di S. M. il Re d'Italia e la presidenza onoraria di S. E. il Capo del Governo, è organizzato dall'Istituto Internazionale di Agricoltura.

Sono stati costituiti a Madrid e a Parigi dei Comitati Nazionali di propaganda per la Spagna e per la Francia. In Italia, a cura della Società Nazionale degli Olivicoltori sono stati costituiti Comitati regionali per il Lazio e la Sabina, la Toscana, la Calabria, la Sicilia, l'Umbria e gli Abruzzi.

Al Congresso interverranno olivicoltori di ogni paese del Mediterraneo.